

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- \* **Regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità** ..... 1
  - \* **Regolamento (CEE) n. 56/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 12 metri** ..... 15
  - Regolamento (CEE) n. 57/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 27
  - Regolamento (CEE) n. 58/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 29
  - Regolamento (CEE) n. 59/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 31
  - Regolamento (CEE) n. 60/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 33
  - Regolamento (CEE) n. 61/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso ..... 35
  - \* **Regolamento (CEE) n. 62/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2464/86 relativo al ravvicinamento accelerato dei dazi doganali applicabili a taluni mandarini satsuma in scatola provenienti dalla Spagna** ..... 37
  - \* **Regolamento (CEE) n. 63/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve** ..... 38

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 64/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 7/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie).....	45
Regolamento (CEE) n. 65/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	46
Regolamento (CEE) n. 66/87 della Commissione, del 9 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	47

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

87/14/CEE :

* <b>Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1986, relativa a una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.428 — 31.432 — Yves Rocher)</b> .....	49
--	----

---

**Rettifiche**

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3904/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1057/86 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti d'intervento del settore delle carni bovine destinati all'esportazione (GU n. L 364 del 23.12.1986) .....	60
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 55/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 dicembre 1986**

**che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3094/86, sono autorizzati a pescare nella zona costiera continentale del Mare del Nord soltanto i pescherecci con reti a strascico a pali di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri compresi in un apposito elenco; che a norma del paragrafo 5 di detto articolo occorre adottare le modalità di applicazione di tale disposizione;

considerando che l'elenco suddetto deve essere composto dai pescherecci che alla data in cui entrano in vigore queste restrizioni rispondono alle condizioni fissate dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento suddetto nonché alle norme tecniche per l'accesso alla zona summenzionata stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o in cui è immatricolato;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che è quindi necessario fissare detto elenco e stabilirne le modalità di compilazione e di modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

1. L'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3094/86 ad usare reti a strascico a pali entro la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' latitudine nord, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della costa occidentale della Danimarca fino al faro di Hirtshals, misurate dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le acque territoriali, è riportato nell'allegato.

2. L'elenco è composto dai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri

— che sono entrati in servizio prima del 1° gennaio 1987 e che anteriormente a tale data hanno già pescato con reti a strascico a pali nelle acque al di là delle linee di base;

— che al 1° gennaio 1987 rispondono alle norme tecniche stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolati ai fini della pesca con reti a strascico a pali nella zona indicata all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3094/86, e

— la cui potenza motrice, al 1° gennaio 1987, non supera 221 kW o, nel caso di motore con potenza ridotta, non superava 300 kW prima della riduzione, ad eccezione dei pescherecci che pescano crostacei.

3. Nell'elenco possono figurare i pescherecci ritirati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1986 e il 1° gennaio 1987 per cause di forza maggiore ma che soddisfano altrimenti le condizioni fissate al paragrafo 2.

Possono pure figurare nell'elenco i pescherecci per la cui costruzione è stato firmato prima dell'11 ottobre 1986 un contratto vincolante, sempreché a costruzione ultimata siano conformi alle condizioni fissate al paragrafo 2, salvo per quanto riguarda i riferimenti al 1° gennaio 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

4. L'elenco è valido a decorrere dal 1° gennaio 1987. Se necessario, esso sarà completato anteriormente al 30 giugno 1987 secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3094/86, in modo da tener conto di altri pescherecci che sono entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 ma che non erano iscritti nell'elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli Stati membri verificano se i pescherecci inclusi nell'elenco soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 e comunicano eventualmente alla Commissione le richieste di modifica dell'elenco conformemente all'articolo 3.

#### *Articolo 2*

Un peschereccio compreso nell'elenco di cui all'articolo 1 può essere sostituito da un altro peschereccio alle seguenti condizioni :

- la potenza del motore non è stata ridotta,
- la potenza del motore non è superiore a 221 kW,
- la sua lunghezza fuori tutto non supera 24 metri,
- è conforme alle norme tecniche fissate all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino.

#### *Articolo 3*

1. Le richieste di modifica dei dati contenuti nell'allegato, comprese le richieste di sostituzione di un peschereccio incluso nell'elenco con un altro, devono essere

notificati alla Commissione dallo Stato membro di cui il peschereccio che figura attualmente nell'elenco batte bandiera o nel quale esso è immatricolato.

2. Tuttavia, se la modifica implica un cambiamento di bandiera o di paese d'immatricolazione, la richiesta deve essere notificata dallo Stato membro di cui il peschereccio batterà bandiera o in cui verrà immatricolato dopo il cambiamento.

3. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per poterne valutare la conformità con le disposizioni dell'articolo 1. Deve inoltre figurare nella richiesta il nome del peschereccio, le lettere e i numeri d'identificazione esterna, il porto di immatricolazione, l'indicativo di chiamata nonché la marca ed il tipo del motore.

4. Dopo aver esaminato le informazioni fornite, la Commissione, modifica l'elenco di cui all'articolo 1 relativamente alle richieste ritenute conformi alle disposizioni suindicate. Essa comunica a tutti gli Stati membri le modifiche intervenute, che entrano in vigore ad una data stabilita dalla Commissione.

5. La Commissione pubblica periodicamente un aggiornamento dell'elenco per tener conto delle modifiche approvate ai sensi del presente articolo.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Letras y cifras exteriores de identificación	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto de registro	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registro	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

## BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / BEAĠĠO / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

B	65	Artevelde	OPCM	Blankenberge	220
B	601	Van Maerlant	OPYA	Blankenberge	99
N	22	Zeester	OPAV	Nieuwpoort	198
N	49	Erna	OPBW	Nieuwpoort	143
N	52	De Kottens II	OPBZ	Nieuwpoort	220
N	57	Terry	OPCE	Nieuwpoort	218
N	58	Pascin	OPCF	Nieuwpoort	218
N	75	Sarvy	OPCW	Nieuwpoort	218
N	88	Nova-Cura	OPDJ	Nieuwpoort	104
N	106	De Zeemanshoop	OPEB	Nieuwpoort	66
N	152	Evy	OPFV	Nieuwpoort	220
N	350	Colette	OPNL	Nieuwpoort	191
N	525	Golfbreker	OPUU	Nieuwpoort	206
N	563	Zee-Adelt	OPWG	Nieuwpoort	216
N	575	Francine	OPWS	Nieuwpoort	217
N	590	Horizon	OPXH	Nieuwpoort	107
N	700	Alex	OQBV	Nieuwpoort	176
N	720	André-Jeanine	OQCT	Nieuwpoort	218
N	736	Lucky	OQDJ	Nieuwpoort	220
N	782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
N	788	Moed en Vertrouwen	OQFJ	Nieuwpoort	110
O	20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O	23	Geoffrey William	OPAM	Oostende	176
O	32	Roland	OPBF	Oostende	55
O	62	Seabird II	OPCI	Oostende	206
O	64	Black Jack	OPCL	Oostende	106
O	82	St. Antoine	OPDD	Oostende	138

1	2	3	4	5
O 100	Émilie	OPDV	Oostende	110
O 110	Jeaninne-Margaret	OPEF	Oostende	110
O 116	Caroline	OPEL	Oostende	142
O 142	Hermes	OPFL	Oostende	110
O 148	Snipe	OPFR	Oostende	110
O 190	Renilde	OPHH	Oostende	213
O 191	Natacha	OPHI	Oostende	176
O 192	Lydie-Madeleine	OPHJ	Oostende	126
O 211	Kiwi	OPIC	Oostende	107
O 225	Norman Kim	OPIQ	Oostende	184
O 260	Blackjack	OPDZ	Oostende	118
O 349	The Lady	OPNK	Oostende	169
O 427	Pascal	OPRA	Oostende	220
O 455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O 468	Aran	OPSP	Oostende	132
O 470	Serge	OPSR	Oostende	99
O 481	Martine	OPTC	Oostende	166
O 494	Lucky Star	OPTP	Oostende	143
O 500	De Hoop	OPTV	Oostende	214
O 520	Manuela	OPUP	Oostende	129
O 533	Virtus	OPVC	Oostende	147
O 552	Marathon	OPVV	Oostende	99
O 555	Valentino	OPVY	Oostende	110
O 599	Zeevogel	OPXQ	Oostende	154
Z 12	Sabrina	OPAL	Zeebrugge	210
Z 37	Orca	OPBK	Zeebrugge	220
Z 38	Manta	OPBL	Zeebrugge	220
Z 55	Goede Hoop	OPCC	Zeebrugge	202
Z 56	Orka	OPCD	Zeebrugge	202
Z 63	Thalassa	OPCK	Zeebrugge	220
Z 70	'T Westdiep	OPCR	Zeebrugge	220
Z 79	Thorn	OPDA	Zeebrugge	220
Z 80	Silverpit	OPDB	Zeebrugge	198
Z 85	Morgenster	OPDG	Zeebrugge	220
Z 86	Surcouf	OPDH	Zeebrugge	139
Z 93	Aalscholver	OPDO	Zeebrugge	220
Z 122	Noordster	OPER	Zeebrugge	220
Z 201	Marie-Madeleine	OPHS	Zeebrugge	110
Z 207	Adamtje	OPHY	Zeebrugge	220
Z 300	Veerman	OPLN	Zeebrugge	220
Z 402	Atlantis	OPQB	Zeebrugge	162
Z 403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110
Z 408	Speranza	OPQH	Zeebrugge	217
Z 430	Margibel	OPRD	Zeebrugge	184
Z 445	Marina	OPRS	Zeebrugge	220
Z 447	Hurricane	OPRU	Zeebrugge	143
Z 472	Condor	OPST	Zeebrugge	154
Z 474	Argo	OPSV	Zeebrugge	220
Z 501	Tac Horn	OPTW	Zeebrugge	176
Z 509	Telstar	OPUE	Zeebrugge	220
Z 536	Zeevalk	OPVF	Zeebrugge	165
Z 548	Flamingo	OPVR	Zeebrugge	110
Z 554	Lucky Star II	OPVX	Zeebrugge	140
Z 568	Zeespiegel	OPWL	Zeebrugge	206
Z 578	Carohein	OPWV	Zeebrugge	217
Z 580	Poseidon	OPWX	Zeebrugge	206
Z 586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	143
Z 596	De Zwerver	OPXN	Zeebrugge	220

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔANIA / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENE-MARKEN / DINAMARCA

E	9	Monika	XPBF	Esbjerg	110
E	16	Ovaj	OYML	Esbjerg	110
E	28	Lakolk	OZMF	Esbjerg	80
E	35	Karen Lund	OUIB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	387	Themis	OWAS	Esbjerg	125
E	428	Holmsland	XP3312	Esbjerg	161
E	454	Anna-Ester	OUOT	Esbjerg	124
E	562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	147
E	614	Leif Brink	OWAS	Esbjerg	165
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
HV	2	Veststrand	XP3185	Haderslev	105
HV	3	Lone	OZYP	Haderslev	110
HV	6	Niels	SQIX	Haderslev	132
HV	13	Britta Tudsborg	XP3272	Haderslev	92
HV	22	Paulon	OYFE	Haderslev	161
HV	32	Mandøflak	XP2990	Haderslev	110
HV	35	Svend Åge	OZNX	Haderslev	169
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV	58	Komet	XP2918	Haderslev	197
HV	61	Stella	XP3859	Haderslev	147
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV	73	Røm	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
HV	89	Helga-Vera	SQEV	Haderslev	151
RI	450	Perkredes	OXUL	Ringkøbing	213
T	1	Sakki	OUOL	Thisted	169
T	435	Bellrock	OYZI	Thisted	220

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUISLAND / ALEMANHA

ACC	1	Delphin	DCDK	Accumersiel	162
ACC	2	Emma	DCGK	Accumersiel	92
ACC	3	Nordmark	DCBX	Accumersiel	114
ACC	4	Freya	DCGU	Accumersiel	169
ACC	5	Nova	DCON	Accumersiel	81
ACC	6	Uranus	DCCA	Accumersiel	132
ACC	7	Elke	DCGN	Accumersiel	92
ACC	8	Orion	DCFM	Accumersiel	184
ACC	9	Ozean	DCHJ	Accumersiel	119
ACC	10	Komet	DCWK	Accumersiel	218
ACC	11	Johanne		Accumersiel	110
ACC	12	Poseidon	DCFL	Accumersiel	184
ACC	13	Erika	DCJD	Accumersiel	162
ACC	14	Atlantis	DDAN	Accumersiel	106
ACC	15	Nordlicht	DEEY	Accumersiel	147
ACC	16	Edelweiß	DCPJ	Accumersiel	147
AG	8	Eltje Locden	DCKC	Greetsiel	146
AX	1	Meike		Borkum	203
AZ	5	Gebrüder	DCGW	Neuharlingersiel	145
BEN	1	Germania	DCBG	Bensersiel	184
BEN	2	Möwe	DCET	Bensersiel	188
BRA	2	Frieden	DJSU	Brake	88
BRA	3	Rotesand	DLHX	Brake	219
BUR	3	Nordstern		Burhave	93
BÜS	2	Blume		Büsum	66

1	2	3	4	5
BÜS 4	Adler	DJIC	Büsum	110
BÜS 6	Baggi	DJID	Büsum	125
CUX 1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	104
CUX 2	Chatharina	DGEÜ	Cuxhaven	74
CUX 3	Seestern	DFJO	Cuxhaven	130
CUX 4	Jan Cux		Cuxhaven	51
CUX 6	Heimkehr	DFKJ	Cuxhaven	130
CUX 7	Edelweiß	DFBO	Cuxhaven	162
CUX 8	Johanna		Cuxhaven	88
CUX 9	Hoffnung		Cuxhaven	66
CUX 9	Play-Boy	DFCJ	Cuxhaven	179
CUX 31	Rosengarten		Cuxhaven	37
CUX 34	Taube		Cuxhaven	63
DAN 3	Seestern		Dangast	74
DIT 1	Berendine	DCSY	Ditzum	110
DIT 2	Annäus Bruhns	DCIC	Ditzum	110
DIT 3	Jan Janssen Bruhns	DCSR	Ditzum	146
DIT 5	Gertje Bruhns	DCPE	Ditzum	107
DIT 6	Heike	DCRE	Ditzum	170
DIT 18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	176
DOR 2	Hoffnung	DESX	Dorum	165
DOR 4	Falke	DERU	Dorum	125
DOR 5	Stör	DFAT	Dorum	146
DOR 8	Delphin		Dorum	138
DOR 12	Sirius	DESC	Dorum	165
DOR 13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	130
DOR 15	Else		Dorum	74
DOR 16	Poseidon	DFCS	Dorum	219
FED 1	Orion	DDMP	Fedderwaddersiel	199
FED 2	Sirius		Fedderwaddersiel	147
FED 3	Venus	DLIL	Fedderwaddersiel	199
FED 4	Christine	DLIG	Fedderwaddersiel	184
FED 6	Vörut	DDDT	Fedderwaddersiel	93
FED 8	Seerose	DDGE	Fedderwaddersiel	184
FED 9	Bianka	DLIX	Fedderwaddersiel	147
FED 10	Edelweiß	DDJB	Fedderwaddersiel	147
FED 12	Nausikaa	DDFA	Fedderwaddersiel	183
FED 14	Liebe		Fedderwaddersiel	70
FRI 1	Saturni	DJRJ	Friedrichskoog	138
FRI 3	Holsatia	DIST	Friedrichskoog	96
FRI 6	Nordwind	DIQQ	Friedrichskoog	125
FRI 7	Polarstern	DIRH	Friedrichskoog	125
FRI 16	Neptun		Friedrichskoog	125
FRI 18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	136
FRI 20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI 23	Marschenland	DIRK	Friedrichskoog	110
FRI 35	Lilli	DIRQ	Friedrichskoog	107
FRI 36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	138
FRI 42	Fahrwohl	DD4413	Friedrichskoog	105
FRI 75	Luise	DIYK	Friedrichskoog	169
FRI 76	Anneliese	DITD	Friedrichskoog	125
FRI 86	Sirius	DDIZ	Friedrichskoog	125
GEV 4	Ostereff		Geversdorf	147
GRE 1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE 2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE 3	Horizont	DCMU	Greetsiel	183
GRE 4	Wiking	DCRP	Greetsiel	125
GRE 5	Marlies		Greetsiel	147
GRE 6	Albatros	DCJJ	Greetsiel	107
GRE 7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	184

1	2	3	4	5
GRE 8	Nordsee II	DCVE	Greetsiel	147
GRE 9	Poseidon	DCWE	Greetsiel	125
GRE 10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	154
GRE 11	Corsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE 12	Condor	DCVO	Greetsiel	184
Gre 13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	146
GRE 14	Möwe	DCSP	Greetsiel	146
GRE 15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	124
GRE 16	Angelika	DCEV	Greetsiel	147
GRE 17	Odysseus	DCEP	Greetsiel	147
GRE 18	Karl Zink	DCVO	Greetsiel	147
GRE 19	Flamingo	DCFW	Greetsiel	176
GRE 20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	176
GRE 21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	147
GRE 22	Frieda Luise	DCPU	Greetsiel	184
GRE 23	Merkur	DITL	Greetsiel	183
GRE 24	Friedrich Conradi	DCVW	Accumersiel	213
GRE 24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE 25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE 28	Vorwärtz	DCDN	Greetsiel	110
GRE 29	Paloma	DCEL	Greetsiel	180
HAR 1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	132
HAR 2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR 3	Anita	DCPF	Harlesiel	146
HAR 4	Hilde		Harlesiel	147
HAR 5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	110
HAR 6	Grudrun Albrecht	DCCD	Harlesiel	180
HAR 7	Wangerland	DCEQ	Harlesiel	199
HAR 8	Christine	DCLC	Harlesiel	184
HAR 9	Jens Albrecht	DCEV	Harlesiel	170
HAR 14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	110
HAR 20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	129
HOO 1	Heye Laurenz	DJIS	Hooge	136
HOO 3	Nartiane	DLYL	Hooge	132
HOO 52	Aggi	DDAE	Hooksiel	213
HOO 61	Samland	DDEP	Hooksiel	110
HUS 2	Heike	DJGJ	Husum	110
HUS 4	Stefanie	DCIU	Husum	138
HUS 6	Oland	DJFU	Husum	85
HUS 9	Edelweis	DJGC	Husum	180
HUS 10	Ramona	DJDF	Husum	184
HUS 16	Falke	DJDW	Husum	129
HUS 18	Friesland	DJGB	Husum	184
HUS 19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS 25	Hildegard	DJCH	Husum	138
HUS 28	Zukunft	DLYQ	Husum	165
LIST 1	Alwine	DCWM	List/Sylt	110
NB 1	Weser	DDLU	Brake	221
NC 211	Lucie		Cuxhaven	74
NC 458	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	147
NEU 225	Condor	DCVS	Neuharlingersiel	147
NEU 226	Keen Tied	DCBG	Neuharlingersiel	146
NEU 227	Störtebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	147
NEU 228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU 229	Falke	DCGQ	Neuharlingersiel	147
NEU 230	Schwalbe	DEPJ	Neuharlingersiel	110
NEU 235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU 240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	147
NEU 241	Liebe		Neuharlingersiel	114

1	2	3	4	5
NEU 243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	146
NEU 245	Seestern	DCJS	Neuharlingersiel	213
NEU 319	Nordlicht		Neuhaus	118
NOR 201	Roswietha	DCDN	Norddeich	213
NOR 202	Pirola	DCRK	Norddeich	184
NOR 203	Sperber		Norddeich	169
NOR 205	Anette	DCEM	Norddeich	165
NOR 206	Neptun	DCKS	Norddeich	197
NOR 207	Seestern	DCJS	Norddeich	147
NOR 208	Erika	DCHU	Norddeich	180
NOR 209	Sirius	DCLS	Norddeich	96
NOR 210	Hildebard	DCMI	Norddeich	103
NOR 211	Helga	DCPP	Norddeich	146
NOR 219	Wega		Norddeich	110
NOR 223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR 224	Nordland	DCTA	Norddeich	72
NOR 225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR 228	Nordstern	DCWV	Norddeich	110
NOR 230	Nordsee	DCKR	Norddeich	110
NOR 231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR 232	Nordstrand	DCTA	Norddeich	110
NOR 236	Seepferdchen	DITX	Norderney	99
ON 180	Jupiter	DLHG	Fedderwaddersiel	221
PEL 1	Iyvonne	DJIG	Pellworm	184
PEL 2	Annemarie	DJKF	Pellworm	132
PEL 3	Helene	DJDR	Pellworm	183
PEL 9	Norderoog	DLZC	Pellworm	176
POG 2	Jan	DCRD	Pogum	146
SC 1	Godenwind	DJHV	Büsum	184
SC 2	Stolper Bank	DIVQ	Büsum	221
SC 3 (*)	Frank C	DIUS	Büsum	386
SC 4	Wattenmeer		Büsum	184
SC 5	Atlantis	DEOZ	Büsum	147
SC 6	Keen Tied	DDEW	Büsum	184
SC 7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
SC 8	Birgit	DLYR	Büsum	179
SC 14	Maret	DJIJ	Büsum	184
SC 15	Martina	DIWD	Büsum	184
SC 18	Gaby Engel	DITV	Büsum	184
SC 20	Antje Möller	DIQY	Büsum	168
SC 21	Blauort	DDEZ	Büsum	184
SC 30	Beate Wika	DKGV	Büsum	183
SC 32	Cornelia	DIUE	Husum	184
SC 33	Merkur	DJGS	Büsum	162
SC 34	Dithmarschen	DIRV	Büsum	184
SC 36	Achat		Büsum	100
SC 38	Steenreff	DJLB	Büsum	103
SC 44	Klaus Groth	DIUC	Büsum	184
SC 45	Bussard	DJNE	Büsum	135
SC 52	Sabine	DJHT	Büsum	184
SC 54	Schwalbe	DJHS	Büsum	162
SC 55	Rebecca	DJIW	Büsum	184
SC 57	Südwind S	DJRS	Büsum	110
SC 58	Oderbank	DKLS	Büsum	206
SCHL 1	Orion		Schlüttsiel	55
SD 1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	140
SD 3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
SD 4	Kerstin	DFCQ	Friedrichskoog	165

1	2	3	4	5
SD 5	Hoffnung	DISK	Friedrichskoog	138
SD 6	Cap Arcona	DIRF	Friedrichskoog	184
SD 7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184
SD 8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
SD 9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
SD 10	Bussard	DFNM	Friedrichskoog	162
SD 11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	146
SD 12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	173
SD 13	Antares	DITA	Friedrichskoog	162
SD 14	Condor	DISD	Friedrichskoog	159
SD 15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
SD 16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	180
SD 17	Neptun	DISK	Friedrichskoog	184
SD 18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
SD 19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	199
SD 20	Seerose	DISP	Friedrichskoog	165
SD 21	Rungholt	DIYA	Friedrichskoog	182
SD 22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
SD 23	Odin	DCWX	Friedrichskoog	129
SD 24	Venus	DITW	Friedrichskoog	146
SD 25	Nordfriesland	DJEW	Friedrichskoog	147
SD 26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
SD 28	Teutonia I	DIUO	Friedrichskoog	133
SD 29	Jupiter	DD6272	Friedrichskoog	131
SD 30	Cormoran	DFOC	Friedrichskoog	140
SD 31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	129
SD 32	Tümmeler	DIXU	Friedrichskoog	179
SD 33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
SPI 1	Sonny-Boy	DFBI	Spieka	114
SPI 2	Skua	DERI	Spieka	169
SPI 4	Seehund		Spieka	184
SPI 5	Nixe II		Spieka	187
SPI 6	Nordstern	DFBG	Spieka	107
ST 1	Seeberg	DJEZ	Tönning	162
ST 2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST 3	Nordland	DJBB	Tönning	180
ST 4	Gretel	DJFH	Ording	125
ST 5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST 6	Nis Randers	DJGV	Tönning	107
ST 7	Heimatland	DLXW	Tönning	165
ST 8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST 10	Wiking	DJDV	Husum	162
ST 11	Sylvia	DJFY	Ording	132
ST 12	Anja II	DJIV	Tönning	165
ST 13	Fortuna	DJEN	Husum	88
ST 14	Eicerstedt	DJAF	Tönning	184
ST 15	Neptun I	DJHK	Tönning	125
ST 16	Julia	DHJL	Tönning	184
ST 17	Tina I	DLYX	Tönning	165
ST 18	Gebrüder	DJDC	Tönning	184
ST 19	Fürchtenicht	DLZN	Tönning	176
ST 20	Poseidon	DJHG	Tönning	165
ST 21	Seeschwalbe II	DIZY	Tönning	184
ST 22	Sabine	DIUU	Tönning	182
ST 24	Karl Nohme	DJIF	Ording	99
ST 26	Wega	DJCE	Tönning	221
ST 28	Glück auf	DLZP	Tönning	184
ST 29	Britta	DJBR	Tönning	147
ST 30	Fabian	DJMP	Tönning	182

1	2	3	4	5
SU 1	Lundenberg	DJDV	Lundenberg	145
SU 2	Süderoog	DJFC	Husum	180
SU 3	Theodor Storm	DJDM	Husum	176
SU 5	Ancrea	DJIM	Husum	184
SU 6	Ostpreußen	DJEL	Husum	184
SU 8	Heimatland	DLZK	Husum	181
SU 9	Antares II	DLXU	Husum	165
SU 11	Anneliese	DJES	Husum	184
SU 12	Marianne I	DJDS	Husum	84
SU 13	Fortuna	DJEN	Husum	88
SW 1	Elfriede	DLZV	Wyk/Föhr	125
TÖN 1	Paloma	DJET	Tönning	74
TÖN 2	Hai		Tönning	26
TÖN 4	Pornstrom	DJGD	Tönning	88
TÖN 15	Blondi	DJKW	Tönning	99
TÖN 32	Capella II	DJFS	Tönning	107
VAR 1	Sturmvoegel		Varel	162
VAR 6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	147
VAR 18	Helga		Varel	110
WIT 1	Kehrwieder	DJFM	Wittdün	146
WRE 4	Hoffnung		Wremen	97
WRE 7	Seerose	DCFJ	Wremen	138
WRM 1	Apollo	DFCM	Wremen	132
WRM 2	Koralle	DFBB	Wremen	131
WRM 3	Falke	DESJ	Wremen	169
WRM 5	Land Wursten	DEQW	Wremen	171
WRM 6	Condor	DETZ	Wremen	110

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK / FRANÇA

DK 200629A	Éric Marie Ange I	FS 5312	Dunkerque	59
DK 275775F	Cyclone	FP 8453	Dunkerque	213
DK 341077L	Nautilus	FP 7466	Dunkerque	55

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

ARM 6	Dianne Jolanda	PDQD	Arnhemuiden	221
ARM 25	Deo Volente	PDOW	Arnhemuiden	221
ARM 46	Prina Cornelia	PGVU	Arnhemuiden	221
BR 4	Jozina	PFFS	Oostburg-Breskens	221
BR 5	Morgenster	PGAW	Oostburg-Breskens	221
BR 10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	221
BR 15	De Hoop	PDNP	Oostburg-Breskens	221
BR 19	Adriana		Oostburg-Breskens	165
BR 23	Nellie	PGEL	Oostburg-Breskens	179
BR 24	Miranda		Oostburg-Breskens	151
BR 35	Broedertrouw	PDHD	Oostburg-Breskens	177
BR 45	Deo Volente		Oostburg-Breskens	221
BR 47	Ortelius		Oostburg-Breskens	199
BR 50	Johanna	PFDJ	Oostburg-Breskens	191
BRU 41	Volharding	PIIE	Bruinisse	151
DZ 3	Alina	PCMH	Delfzijl	174
DZ 7	Nely	PGFS	Delfzijl	177
GO 13	Rigeja	PHAU	Goedereede	221
GO 29	Jan Maria	PEZI	Goedereede	221
GO 33	De Hinder		Goedereede	221
GO 52	Elisabeth		Goedereede	113
GO 57	Johanna Maria		Goedereede	113

1	2	3	4	5
GO 58	Jakoriwi	PEZC	Goedereede	221
HA 8	Stormvogel		Harlingen	134
HA 13	Wobbegeien		Harlingen	113
HA 21	De Drie Gebroeders		Harlingen	123
HA 39	Anna		Harlingen	134
HA 41	Antje		Harlingen	132
HA 44	Hoop op Zegen		Harlingen	124
HA 50	Zeevalk	PIXY	Harlingen	166
HA 61	Hilly		Harlingen	121
HA 62	Willem Tjitsche		Harlingen	154
HA 75	Elizabeth	PDWR	Harlingen	221
HA 106	Reseda	PHAH	Harlingen	221
HD 5	Fokke Albert	PEDF	Den Helder	199
HD 8	Cornelis Pieter		Den Helder	221
HD 9	Nieuwe Diep	PGGR	Den Helder	221
HD 10	Broodwinner		Den Helder	221
HD 14	Skagerak	PHIM	Den Helder	221
HD 57	El Vera	PDWA	Den Helder	221
HD 63	R. H. van Schijndel	PHAK	Den Helder	221
HD 66	Pieter	PGTH	Den Helder	221
HD 71	Anna Elisabeth	PCRI	Den Helder	210
HD 73	Cornelis Anna Maria	PDKJ	Den Helder	221
HD 175	Johanna	PFDR	Den Helder	132
IJM 18	Eben Haezer	PDUG	Velsen-IJmuiden	221
IJM 25	Zeearend		Velsen-IJmuiden	221
KG 1	Jacobus Johanna	PEYW	Kortgene	113
KG 2	Maris Stella	PFWH	Kortgene	221
KG 5	Zeearend	PIWG	Kortgene	221
KG 6	Imantje	PEVQ	Kortgene	221
KG 7	Christina	PDKC	Kortgene	221
KG 9	Pietermella	PGTD	Kortgene	221
KG 12	Jozias Tannetje	PFFI	Kortgene	221
KG 14	Jozina Maria	PFFW	Kortgene	221
KG 17	Hendrik	PEPV	Kortgene	221
KG 72	Tina Adriana		Katwijk	221
LO 5	Eeltje Jan		Ulrum-Lauwersoog	124
LO 6	Regina		Ulrum-Lauwersoog	177
LO 7	Zwerfer		Ulrum-Lauwersoog	199
LO 8	Zeester		Ulrum-Lauwersoog	206
LO 10	Hoop op Zegen		Ulrum-Lauwersoog	167
LO 11	Twee Gebroeders	PICL	Ulrum-Lauwersoog	175
LO 20	Zwarte Arend		Ulrum-Lauwersoog	85
NZ 1	Spera in Deo		Terneuzen	83
NZ 12	Elly		Terneuzen	114
NZ 21	Magdalena	PFSK	Terneuzen	99
OD 9	Geertruida	PEGK	Goedereede-Ouddorp	221
OL 8	Twee Gebroeders	PEGK	Oostdongeradeel	184
OL 37	Neerlands Hoop		Oostdongeradeel	96
SCH 25	Annie-B		Den Haag-Scheveningen	221
SCH 43	Alida Maria	PELP	Den Haag-Scheveningen	221
SCH 66 (*)	Maria	PFUM	Den Haag-Scheveningen	353
SL 2	Stern	PHTY	Goedereede-Stellendam	221
SL 6	Dina Cornelia	PDQJ	Goedereede-Stellendam	221
SL 9	Henk	PEQX	Goedereede-Stellendam	220
SL 16	Morgenster		Goedereede-stellendam	113
SL 22	Nella		Goedereede-Stellendam	124
ST 4	Hoop op Zegen	PETO	Staveren	188
ST 44	Hendrika Marjanne	PEPW	Staveren	221
TH 5	Adriana Maatje	PCDG	Tholen	221
TH 6	Johanna Cornelia	PFDD	Tholen	221
TH 7	Adriana Maria	PCDY	Tholen	221

1	2	3	4	5
TH 15	Lena Elizabeth	PFOF	Tholen	221
TH 18	Jacob Leendert	PEYV	Tholen	221
TH 25	Pieterella Johanna	PGSY	Tholen	221
TH 36	Isabella	PEXR	Tholen	221
TH 42	Jacomina Carolina	PEYA	Tholen	221
TM 8	Jakomina	PEYJ	Termunten	175
TM 9	Widejo		Termunten	163
TM 16	Wendeltje	PINS	Termunten	188
TM 30	De Toekomst		Termunten	128
TM 37	Marnat II	PFVD	Termunten	103
TS 2	Jurjen Jacob		Terschelling	100
TS 7	Sabine		Terschelling	77
TX 7	De Poolster	PDOM	Texel	191
TX 8	Cornelia Irene		Texel	221
TX 12 (*)	Pionier		Texel	249
TX 27	Lida Marco		Texel	221
TX 41 (*)	Broedertrouw	PDGO	Texel	390
TX 50	Deneb		Texel	188
TX 88 (*)	Anna Maria		Texel	265
UK 11 (*)	Willem	PCKG	Urk	272
UK 75 (*)	Hendrik Schenk	PEQK	Urk	377
UK 121	Hendrika Maria	PEPY	Urk	220
UK 129	Tiemetje	PHYV	Urk	221
UK 144	Jurie Sjoerd		Urk	74
UK 146	Albert		Urk	134
UK 186 (*)	Klaas Jelle Pieter	PFJY	Urk	383
UK 212	Gretha Johanna	PEJZ	Urk	221
UK 233	Ida Christina	PEVD	Urk	221
UK 234	Nooit Gedacht	PGHY	Urk	221
UK 244	Grietje van Boukje I	PEKU	Urk	169
UQ 3	Grietje		Usquert	143
UQ 4	Rottum		Usquert	110
UQ 10	Truida II		Usquert	147
VD 6 (*)	Brigitta	PDGT	Edam-Volendam	269
VD 18 (*)	Samenwerking	PHIA	Edam-Volendam	316
VD 20	Elisabeth	PDWY	Edam-Volendam	221
VD 32	De Jantjes	PDOC	Edam-Volendam	206
VD 53	Regina Maris	PGZF	Edam-Volendam	210
VD 128	Johanna Paulina	PFDK	Edam-Volendam	220
VLI 8	Elizabeth-C		Vlissingen	221
WL 2	Zeester		Westdongeradeel	114
WL 3	Zeemeeuw	PIWW	Westdongeradeel	118
WL 4	Hendrika		Westdongeradeel	110
WL 5	Grietje		Westdongeradeel	134
WL 7	Hoop op Zegen		Westdongeradeel	191
WL 8	Albatros		Westdongeradeel	92
WL 15	Monte Tjerk		Westdongeradeel	107
WL 21	Annie		Westdongeradeel	134
WON 2	Suze	PHUN	Wonseradeel	221
WON 24	Elisabeth	PDXJ	Wonseradeel	221
WON 43	Vaya con Dios	PIFI	Wonseradeel	113
WON 77	Wietske	PIRC	Wonseradeel	121
WR 2	Carla Maria	PDHV	Wieringen	188
WR 3	Noordster		Wieringen	184
WR 10	Petrina	PGSD	Wieringen	188
WR 12	Anna Catherina	PCRF	Wieringen	221
WR 15	Zeemeeuw	PIXD	Wieringen	220
WR 17	Bona Spes	Pedy	Wieringen	221
WR 20	Elisabeth	PDXH	Wieringen	221

1	2	3	4	5
WR 22	Cornelius Senoir	PDMI	Wieringen	221
WR 24	Sjierkje Melanie	PHNR	Wieringen	114
WR 29	Waddenzee		Wieringen	184
WR 34	Leendert Jan	PFNU	Wieringen	221
WR 35	Twee Gebroeders		Wieringen	74
WR 36	Arie Johannes	PCUL	Wieringen	221
WR 40	Simon Johannes	PHMW	Wieringen	184
WR 54	Cornelis Nan		Wieringen	169
WR 57	Jacoba	PEYB	Wieringen	169
WR 60	Verwachting	PIGG	Wieringen	138
WR 69 (*)	Teeuwes Jan Visser	PHXB	Wieringen	228
WR 71	Marry An	PFVJ	Wieringen	132
WR 72	Alberta	PCFK	Wieringen	169
WR 73	Paul Martien	PGRD	Wieringen	221
WR 75	Sandra Petra	PHIG	Wieringen	177
WR 77	Ananjah Conzelo	PCQZ	Wieringen	218
WR 87	Breehorn	PDGN	Wieringen	166
WR 88	Rana	PGYN	Wieringen	173
WR 89	Geja Anjo		Wieringen	175
WR 98	Else Jeanette	PDXK	Wieringen	179
WR 102	Limanda	PFOV	Wieringen	118
WR 106	Alida Catherina		Wieringen	134
WR 107	Jannie Diana	PFAE	Wieringen	134
WR 122	Jumbo	PFQ	Wieringen	221
WR 128	Concordia	PDJQ	Wieringen	210
WR 129	Grietje Hendrika	PEKX	Wieringen	221
WR 136	Wilhelmina	PIPT	Wieringen	220
WR 137	Eefje		Wieringen	221
WR 152	Cornelis Alida	PDLU	Wieringen	220
WR 171	Gea Catherina	PEGS	Wieringen	125
WR 174	Aleida	PCKC	Wieringen	221
WR 189	Bonafide		Wieringen	221
WR 210	Ex Mera Gratia	PEAQ	Wieringen	221
WR 213	Simone	PHMP	Wieringen	140
WR 222 (*)	Anna Tatjana	PCRL	Wieringen	265
WR 244	Texelstroom	PHXZ	Wieringen	174
WR 248	Nieuw Moed	PGGS	Wieringen	221
YE 25	Biem	PDCS	Reimerswaal-Yerseke	199
YE 52	Adriana	PCEB	Reimerswaal-Yerseke	221
YE 138	Wilhelmina		Reimerswaal-Yerseke	221
YE 139	Elizabeth	PDXB	Reimerswaal-Yerseke	221
ZK 1	Portunus	PGVA	Ulrum-Zoutkamp	162
ZK 3	Geja		Ulrum-Zoutkamp	121
ZK 4	Bornrif		Ulrum-Zoutkamp	96
ZK 5	Ora et Labora		Ulrum-Zoutkamp	169
ZK 8	Bjorn		Ulrum-Zoutkamp	128
ZK 9	Drie Gebroeders		Ulrum-Zoutkamp	132
ZK 11	Hoop op Zegen		Ulrum-Zoutkamp	134
ZK 12	Louwina		Ulrum-Zoutkamp	174
ZK 14	Tamme Sr.	PHWT	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK 15	Lambert		Ulrum-Zoutkamp	169
ZK 17	Johannes Dirk		Ulrum-Zoutkamp	113
ZK 18	Levenslang		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK 21	Anna		Ulrum-Zoutkamp	118
ZK 23	Wilhelmina	PIOU	Ulrum-Zoutkamp	173
ZK 25	Yvonne		Ulrum-Zoutkamp	174
ZK 34	Vier Gezusters	PIGJ	Ulrum-Zoutkamp	202
ZK 46	Zeemeeuw		Ulrum-Zoutkamp	88
ZK 54	Goede Verwachting		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK 88	Andries		Ulrum-Zoutkamp	221

1	2	3	4	5
REINO UNIDO / FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNTIO / VERENIGD KONINKRIJK / REINO UNIDOS				
BM 23	Bogey I	2CMD	Brixham	218
BM 25	Grey Flimingo	2SSN	Brixham	162
BM 30	Sera Lena	MRKH	Brixham	212
BM 37	Tennetje	2EAR	Brixham	220
BM 188	Sola Gratia	2JXX	Brixham	177
BM 223	Silver Seagull	2UJS	Brixham	170
CK 134	Diana	MUAZ	Colchester	170
CK 179	Gandalf	2GYG	Colchester	111
CK 297	Entreprise	GTEC	Colchester	103
CK 299	Marina I	MJIM	Colchester	114
FH 36	Auldgirth	2JZU	Famouth	54
FH 135	Girl Lisa	ZEOP	Famlmouth	214
FH 514	Sea Bien	MACE7	Falmouth	155
FY 200	Karen Jane	2CAZ	Fowey	88
FY 499	Tamarsk	MAJC	Fowey	102
LT 187	Fortissimo	2GHB	Lowestoft	210
LT 263	Our Las	MGSJ	Lowestoft	65
LT 351	Michelle Louisa	2SCR	Löwestoft	218
P 336	Zuiderzee	2MHY	Portsmouth	210
PH 5	Nauru	2HWV	Plymouth	214
PH 418	Nil Desporandum	MBEK6	Plymouth	221
PN 411	Silverstream	MLRS	Plymouth	118
PZ 513	Excellent	MRLQ	Penzance	118
SM 49	Challenger	ECQE	Shoreham	203
SM 237	Aleyna	MSAF	Shoreham	218
TH 12	Robert Barge	MLOT	Teignmouth	159
TN 29	Two Sisters	MJOM	Teignmouth	140
413	Sunreve	2FZW	Ramsgate	170

(\*) A los que sólo se autoriza la pesca de crustáceos.  
 Der kun har tilladelse til at fiske efter krebsdyr.  
 Nur für den Krebstierfang.  
 Επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο καρκινοειδή.  
 Allowed to fish for crustaceans only.  
 Autorisés à pêcher uniquement les crustacés.  
 Autorizzati a pescare soltanto crostacei.  
 Alleen toegestaan om op schaaldieren te vissen.  
 Autorizados a pescar unicamente os crustáceos.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 56/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1986

che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 12 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri autorizzati a pescare la sogliola nella zona costiera continentale del Mare del Nord, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 12 metri e che a norma del paragrafo 5, dello stesso articolo 9, occorre adottare le modalità di applicazione di tale disposizione;

considerando che l'elenco suddetto deve essere composto dai pescherecci che alla data in cui entrano in vigore queste restrizioni rispondono alle condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento suddetto nonché alle norme tecniche per l'accesso alla zona summenzionata stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o in cui è immatricolato;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio <sup>(3)</sup>;

considerando che è quindi necessario fissare detto elenco e stabilirne le modalità di compilazione e di modifica;

considerando che è necessario definire l'attività principale di un peschereccio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza

complessiva superi 12 metri entro la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' latitudine nord, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della costa occidentale della Danimarca fino al faro di Hirtshals, misurate dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le acque territoriali, è riportato nell'allegato.

2. L'elenco è composto dai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri:

- che esercitano come attività principale la pesca di gamberetti;
- che sono entrati in servizio prima del 1° gennaio 1987 e che anteriormente a tale data hanno già pescato con reti a strascico a pali nelle acque al di là delle linee di base;
- che al 1° gennaio 1987 rispondono alle norme tecniche stabilite dalla legislazione dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolati ai fini della pesca con reti a strascico a pali nella zona indicata all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3094/86, e
- la cui potenza motrice, al 1° gennaio 1987, non supera 221 kW o nel caso di motore con potenza ridotta, non superava 300 kW prima della riduzione.

3. Nell'elenco possono figurare i pescherecci ritirati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1986 e il 1° gennaio 1987 per cause di forza maggiore ma che soddisfano altrimenti le condizioni fissate al paragrafo 2.

Possono pure figurare nell'elenco i pescherecci per la cui costruzione è stato firmato prima dell'11 ottobre 1986 un contratto vincolante, sempreché a costruzione ultimata siano conformi alle condizioni fissate al paragrafo 2, salvo per quanto riguarda i riferimenti al 1° gennaio 1987.

4. L'elenco è valido dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987. Se necessario, esso sarà completato anteriormente al 30 giugno 1987 secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3094/86, in modo da tener conto di altri pescherecci che sono entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 ma che non erano iscritti nell'elenco alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli Stati membri verificano se i pescherecci inclusi nell'elenco soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 e comunicano eventualmente alla Commissione le richieste di modifica dell'elenco conformemente all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

### Articolo 2

1. Le richieste di modifica dei dati contenuti nell'allegato devono essere notificate alla Commissione dallo Stato membro di cui il peschereccio in questione batte bandiera o nel quale esso è immatricolato.

2. Tuttavia, se la modifica implica un cambiamento di bandiera o di paese d'immatricolazione, la richiesta deve essere notificata dallo Stato membro di cui il peschereccio batterà bandiera o in cui verrà immatricolato dopo il cambiamento.

3. La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per poterne valutare la conformità con le disposizioni dell'articolo 1. Devono inoltre figurare nella richiesta il nome del peschereccio, le lettere e i numeri d'identificazione esterna, il porto d'immatricolazione, l'indicativo di chamata nonché la marca ed il tipo del motore.

4. Dopo aver esaminato le informazioni fornite, la Commissione modifica l'elenco di cui all'articolo 1 relativamente alle richieste ritenute conformi alle disposizioni suindicate. Essa comunica a tutti gli Stati membri le modifiche intervenute, che entrano in vigore ad una data stabilita dalla Commissione.

### Articolo 3

I pescherecci che esercitano come attività principale la pesca di gamberetti sono quelli a bordo dei quali sono

istallati permanentemente una caldaia appropriata per la lavorazione dei gamberetti e un setaccio per la separazione dei pesci piatti giovani dai gamberetti, e

— che hanno pescato gamberetti per oltre la metà del tempo trascorso in mare durante un periodo rappresentativo di dodici mesi consecutivi nei due anni precedenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento;

— i cui redditi provenienti dalla vendita di gamberetti durante un periodo rappresentativo di dodici mesi consecutivi nei due anni precedenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento calcolati in rapporto alle vendite totali dirette, costituivano almeno il 50 % delle loro entrate;

— i cui sbarchi totali durante un periodo rappresentativo di dodici mesi consecutivi nei due anni precedenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento erano costituiti nella misura del 50 % o più, in peso, di gamberetti.

Qualora un peschereccio sostituisca un altro peschereccio nell'elenco, la sua attività principale può essere dimostrata tenendo conto dell'attività esercitata dal peschereccio che esso sostituisce.

### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Letras y cifras exteriores de identificación	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto de registro	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registro	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

## BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

B 601	Van Maerlant	OPYA	Blankenberge	99
N 106	De Zeemanshoop	OPEB	Nieuwpoort	66
N 700	Alex	OOBV	Nieuwpoort	176
N 782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
N 788	Moed en vertrouwen	OQFJ	Nieuwpoort	110
O 20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O 32	Roland	OPBF	Oostende	55
O 62	Seabird II	OPCI	Oostende	206
O 64	Black Jack	OPCL	Oostende	106
O 82	St. Antoine	OPDD	Oostende	138
O 100	Emilie	OPDV	Oostende	110
O 101	Benny	OPDW	Oostende	110
O 110	Jeaninne-Margaret	OPEF	Oostende	110
O 142	Hermes	OPFL	Oostende	110
O 211	Kiwi	OPIC	Oostende	107
O 260	Blackjack	OPDZ	Oostende	118
O 349	The Lady	OPNK	Oostende	169
O 455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O 481	Martine	OPTC	Oostende	166
O 494	Lucky Star	OPTO	Oostende	143
O 533	Virtus	OPVC	Oostende	147
O 552	Marathon	OPVV	Oostende	99
O 555	Valentino	OPVY	Oostende	110
O 599	Zeevogel	OPXQ	Oostende	154
Z 86	Surcouf	OPDH	Zeebrugge	139
Z 201	Marie-Madeleine	OPHS	Zeebrugge	110
Z 403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110

1	2	3	4	5
Z 430	Margibel	OPRD	Zeebrugge	184
Z 445	Marina	OPRS	Zeebrugge	220
Z 447	Hurricane	OPRU	Zeebrugge	143
Z 472	Condor	OPST	Zeebrugge	154
Z 501	Tac Horn	OPTW	Zeebrugge	176
Z 536	Zeevalk	OPVF	Zeebrugge	165
Z 548	Flamingo	OPVR	Zeebrugge	110
Z 554	Lucky Star II	OPVX	Zeebrugge	140
Z 586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	143

DINAMARCA / DANMARK / DÅNEMARK / ΔANIA / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENE-MARKEN / DINAMARCA

E 9	Monika	XPBF	Esbjerg	110
E 16	Ovaj	OYML	Esbjerg	110
E 28	Lakolk	OZMF	Esbjerg	80
E 35	Karen Lund	OUIB	Esbjerg	200
E 45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E 387	Themis	OWAS	Esbjerg	125
E 428	Holmsland	XP3312	Esbjerg	161
E 454	Anna-Ester	OUIB	Esbjerg	124
E 562	Helle Nymann	OWCU	Esbjerg	147
E 614	Leif Brink	OWAS	Esbjerg	165
E 641	Rune Egholm	OWAO	Esbjerg	214
HV 2	Veststrand	XP3185	Haderslev	105
HV 3	Lone	OZYP	Haderslev	110
HV 6	Niels	5QIX	Haderslev	132
HV 13	Britta Tudsborg	XP3272	Haderslev	92
HV 22	Paulon	OYFE	Haderslev	161
HV 32	Mandøflak	XP2990	Haderslev	110
HV 35	Svend Åge	OZNX	Haderslev	169
HV 41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV 58	Komet	XP2918	Haderslev	197
HV 61	Stella	XP3859	Haderslev	147
HV 67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV 73	Røm	OXTW	Haderslev	165
HV 80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
HV 89	Helga-Vera	5QEV	Haderslev	151
RI 450	Perkredes	OXUL	Ringkøbing	213
T 1	Sakki	OUOL	Thisted	169

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUITSLAND / ALEMANHA

ACC 1	Delphin	DCDK	Accumersiel	162
ACC 2	Emma	DCGK	Accumersiel	92
ACC 3	Nordmark	DCBX	Accumersiel	114
ACC 4	Freya	DCGU	Accumersiel	169
ACC 5	Nova	DCON	Accumersiel	81
ACC 6	Uranus	DCCA	Accumersiel	132
ACC 7	Elke	DCGN	Accumersiel	92
ACC 8	Orion	DCFM	Accumersiel	184
ACC 9	Ozean	DCHJ	Accumersiel	119
ACC 10	Komet	DCWK	Accumersiel	218
ACC 11	Johanne		Accumersiel	110
ACC 12	Poseidon	DCFL	Accumersiel	184
ACC 13	Erika	DCJD	Accumersiel	162
ACC 14	Atlantis	DDAN	Accumersiel	106
ACC 15	Nordlicht	DEEY	Accumersiel	147

1	2	3	4	5
ACC 16	Edelweiß	DCPJ	Accumersiel	147
AG 8	Eltje Locden	DCKC	Greetsiel	146
AX 1	Meike		Borkum	203
AZ 5	Gebrüder	DCGW	Neuharlingersiel	145
BEN 1	Germania	DCBG	Bensersiel	184
BEN 2	Möwe	DCET	Bensersiel	188
BUR 3	Nordstern		Burhave	93
BÜS 2	Blume		Büsum	66
BÜS 4	Adler	DJIC	Büsum	110
BÜS 6	Baggi	DJID	Büsum	125
CUX 1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	104
CUX 2	Chatharina	DGEU	Cuxhaven	74
CUX 3	Seestern	DFJO	Cuxhaven	130
CUX 4	Jan Cux		Cuxhaven	51
CUX 6	Heimkehr	DFKJ	Cuxhaven	130
CUX 7	Edelweiß	DFBO	Cuxhaven	162
CUX 8	Johanna		Cuxhaven	88
CUX 9	Hoffnung		Cuxhaven	66
CUX 9	Play-Boy	DFCJ	Cuxhaven	179
CUX 31	Rosengarten		Cuxhaven	37
CUX 34	Taube		Cuxhaven	63
DAN 3	Seestern		Dangast	74
DIT 1	Berendine	DCSY	Ditzum	110
DIT 2	Annäus Bruhns	DCIC	Ditzum	110
DIT 3	Jan Janssen Bruhns	DCSR	Ditzum	146
DIT 5	Gertje Bruhns	DCPE	Ditzum	107
DIT 6	Heike	DCRE	Ditzum	170
DIT 18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	176
DOR 2	Hoffnung	DESX	Dorum	165
DOR 4	Falke	DERU	Dorum	125
DOR 5	Stör	DFAT	Dorum	146
DOR 8	Delphin		Dorum	138
DOR 12	Sirius	DESC	Dorum	165
DOR 13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	130
DOR 15	Else		Dorum	74
DOR 16	Poseidon	DECS	Dorum	219
FED 1	Orion	DDMP	Fedderwaddersiel	199
FED 2	Sirius		Fedderwaddersiel	147
FED 3	Venus	DLIL	Fedderwaddersiel	199
FED 4	Christine	DLIG	Fedderwaddersiel	184
FED 6	Vörut	DDDT	Fedderwaddersiel	93
FED 8	Seerose	DDGE	Fedderwaddersiel	184
FED 9	Bianka	DLIX	Fedderwaddersiel	147
FED 10	Edelweiß	DDJB	Fedderwaddersiel	147
FED 12	Nausikaa	DDFA	Fedderwaddersiel	183
FED 14	Liebe		Fedderwaddersiel	70
FRI 1	Saturn	DJRJ	Friedrichskoog	138
FRI 3	Holsatia	DIST	Friedrichskoog	96
FRI 6	Nordwind	DIQQ	Friedrichskoog	125
FRI 7	Polarstern	DIRH	Friedrichskoog	125
FRI 16	Neptun		Friedrichskoog	125
FRI 18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	136
FRI 20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI 23	Marschenland	DIRK	Friedrichskoog	110
FRI 35	Lilli	DRIQ	Friedrichskoog	107
FRI 36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	138
FRI 42	Fahrwohl	DD4413	Friedrichskoog	105
FRI 75	Luise	DIYK	Friedrichskoog	169
FRI 76	Anneliese	DITD	Friedrichskoog	125

1	2	3	4	5
FRI 86	Sirius	DDIZ	Friedrichskoog	125
GEV 4	Ostereff		Geversdorf	147
GRE 1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE 2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE 3	Horizont	DCMU	Greetsiel	183
GRE 4	Wiking	DCRP	Greetsiel	125
GRE 5	Marlies		Greetsiel	147
GRE 6	Albatros	DCJJ	Greetsiel	107
GRE 7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	184
GRE 8	Nordsee II	DCVE	Greetsiel	147
GRE 9	Poseidon	DCWE	Greetsiel	125
GRE 10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	154
GRE 11	Corsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE 12	Condor	DCVO	Greetsiel	184
GRE 13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	146
GRE 14	Möwe	DCSP	Greetsiel	146
GRE 15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	124
GRE 16	Angelika	DCEV	Greetsiel	147
GRE 17	Odysseus	DCEP	Greetsiel	147
GRE 18	Karl Zink	DCVO	Greetsiel	147
GRE 19	Flamingo	DCFW	Greetsiel	176
GRE 20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	176
GRE 21	Sturmvögel	DCGR	Greetsiel	147
GRE 22	Frieda Luise	DCPU	Greetsiel	184
GRE 23	Merkur	DITL	Greetsiel	183
GRE 24	Friedrich Conradi	DCVW	Accumersiel	213
GRE 24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE 25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE 28	Vorwärts	DCDN	Greetsiel	110
GRE 29	Paloma	DCEL	Greetsiel	180
HAR 1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	132
HAR 2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR 3	Anita	DCPF	Harlesiel	146
HAR 4	Hilde		Harlesiel	147
HAR 5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	110
HAR 6	Gudrun Albrecht	DCCD	Harlesiel	180
HAR 7	Wangerland	DCEQ	Harlesiel	199
HAR 8	Christine	DCLC	Harlesiel	184
HAR 9	Jens Albrecht	DCEV	Harlesiel	170
HAR 14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	110
HAR 20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	129
HOO 1	Heye Laurenz	DJIS	Hooge	136
HOO 3	Nartiane	DLYL	Hooge	132
HOO 52	Aggi	DDAE	Hooksiel	213
HOO 61	Samland	DDEP	Hooksiel	110
HUS 2	Heike	DJGJ	Husum	110
HUS 4	Stefanie	DCIU	Husum	138
HUS 6	Oland	DJFU	Husum	85
HUS 9	Edelweiß	DJGC	Husum	180
HUS 10	Ramona	DJDF	Husum	184
HUS 16	Falke	DJDW	Husum	129
HUS 18	Friesland	DJGB	Husum	184
HUS 19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS 25	Hildegard	DJCH	Husum	138
HUS 28	Zukunft	DLYQ	Husum	165
LIST 1	Alwine	DCWM	List/Sylt	110
NC 211	Lucie		Cuxhaven	74
NC 458	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	147
NEU 225	Condor	DCVS	Neuharlingersiel	147

1	2	3	4	5
NEU 226	Keen Tied	DCBG	Neuharlingersiel	146
NEU 227	Störtebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	147
NEU 228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU 229	Falke	DCGQ	Neuharlingersiel	147
NEU 230	Schwalbe	DEPJ	Neuharlingersiel	110
NEU 235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU 240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	147
NEU 241	Liebe		Neuharlingersiel	114
NEU 243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	146
NEU 245	Seestern	DCJS	Neuharlingersiel	213
NEU 319	Nordlicht		Neuhaus	118
NOR 201	Roswietha	DCDN	Norddeich	213
NOR 202	Pirola	DCRK	Norddeich	184
NOR 203	Sperber		Norddeich	169
NOR 205	Anette	DCEM	Norddeich	165
NOR 206	Neptun	DCKS	Norddeich	197
NOR 207	Seestern	DCJS	Norddeich	147
NOR 208	Erika	DCHU	Norddeich	180
NOR 209	Sirius	DCLS	Norddeich	96
NOR 210	Hildegard	DCMI	Norddeich	103
NOR 211	Helga	DCPP	Norddeich	146
NOR 219	Wega		Norddeich	110
NOR 223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR 224	Nordland	DCTA	Norddeich	72
NOR 225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR 228	Nordstern	DCWV	Norddeich	110
NOR 230	Nordsee	DCKR	Norddeich	110
NOR 231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR 232	Nordstrand	DCTA	Norddeich	110
NOR 236	Seepferdchen	DITX	Norderney	99
ON 180	Jupiter	DLHG	Fedderwaddersiel	221
PEL 1	Ivyonne	DJIG	Pellworm	184
PEL 2	Annemarie	DJKF	Pellworm	132
PEL 3	Helene	DJDR	Pellworm	183
PEL 9	Norderoog	DLZC	Pellworm	176
POG 2	Jan	DCRD	Pogum	146
SC 1	Godenwind	DJHV	Büsum	184
SC 2	Stolper Bank	DIVQ	Büsum	221
SC 3	Frank C	DIUS	Büsum	386
SC 4	Wattenmeer		Büsum	184
SC 5	Atlantis	DEQZ	Büsum	147
SC 6	Keen Tied	DDEW	Büsum	184
SC 7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
SC 8	Birgit	DLYR	Büsum	179
SC 14	Maret	DJJJ	Büsum	184
SC 15	Martina	DIWD	Büsum	184
SC 18	Gaby Engel	DITV	Büsum	184
SC 20	Antje Möller	DIQY	Büsum	168
SC 21	Blauort	DDEZ	Büsum	184
SC 30	Beate Wika	DKGV	Büsum	183
SC 32	Cornelia	DIUE	Husum	184
SC 33	Merkur	DJGS	Büsum	162
SC 34	Dithmarschen	DIRV	Büsum	184
SC 36	Achat		Büsum	110
SC 38	Steenreff	DJLB	Büsum	103
SC 44	Klaus Groth	DIUC	Büsum	184
SC 45	Bussard	DJNE	Büsum	135
SC 52	Sabine	DJHT	Büsum	184
SC 54	Schwalbe	DJHS	Büsum	162

1	2	3	4	5
SC 55	Rebecca	DJIW	Büsum	184
SC 57	Südwind S	DJRS	Büsum	110
SC 58	Oderbank	DKLS	Büsum	206
SCHL 1	Orion		Schlüttsiel	55
SD 1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	140
SD 3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
SD 4	Kerstin	DFCQ	Friedrichskoog	165
SD 5	Hoffnung	DISK	Friedrichskoog	138
SD 6	Cap Arcona	DIRF	Friedrichskoog	184
SD 7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184
SD 8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
SD 9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
SD 10	Bussard	DFNM	Friedrichskoog	162
SD 11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	146
SD 12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	173
SD 13	Antares	DITA	Friedrichskoog	162
SD 14	Condor	DISD	Friedrichskoog	159
SD 15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
SD 16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	180
SD 17	Neptun	DISK	Friedrichskoog	184
SD 18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
SD 19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	199
SD 20	Seerose	DISP	Friedrichskoog	165
SD 21	Rungholt	DIYA	Friedrichskoog	182
SD 22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
SD 23	Odin	DCWX	Friedrichskoog	129
SD 24	Venus	DITW	Friedrichskoog	146
SD 25	Nordfriesland	DJEW	Friedrichskoog	147
SD 26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
SD 28	Teutonia I	DIUO	Friedrichskoog	133
SD 29	Jupiter	DD6272	Friedrichskoog	131
SD 30	Cormoran	DFOC	Friedrichskoog	140
SD 31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	129
SD 32	Tümmler	DIXU	Friedrichskoog	179
SD 33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
SPI 1	Sonny-Boy	DFBI	Spieka	114
SPI 2	Skua	DERI	Spieka	169
SPI 4	Seehund		Spieka	184
SPI 5	Nixe II		Spieka	187
SPI 6	Nordstern	DFBG	Spieka	107
ST 1	Seeberg	DJEZ	Tönning	162
ST 2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST 3	Nordland	DJBB	Tönning	180
ST 4	Gretel	DJFH	Ording	125
ST 5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST 6	Nis Randers	DJGV	Tönning	107
ST 7	Heimatland	DLXW	Tönning	165
ST 8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST 10	Wiking	DJDV	Husum	162
ST 11	Sylvia	DJFY	Ording	132
ST 12	Anja II	DJIV	Tönning	165
ST 13	Fortuna	DJEN	Husum	88
ST 14	Eicerstedt	DJAF	Tönning	184
ST 15	Neptun I	DJHK	Tönning	125
ST 16	Julia	DHJL	Tönning	184
ST 17	Tina I	DLYX	Tönning	165
ST 18	Gebrüder	DJDC	Tönning	184
ST 19	Fürchtenicht	DLZN	Tönning	176
ST 20	Poseidon	DJHG	Tönning	165

1	2	3	4	5
ST 21	Seeschwalbe II	DIZY	Tönning	184
ST 22	Sabine	DIUU	Tönning	182
ST 24	Karl Nohme	DJIF	Ording	99
ST 26	Wega	DJCE	Tönning	221
ST 28	Glück auf	DLZP	Tönning	184
ST 29	Britta	DJBR	Tönning	147
ST 30	Fabian	DJMP	Tönning	182
SU 1	Lundenberg	DJDV	Lundenberg	145
SU 2	Süderoog	DJFC	Husum	180
SU 3	Theodor Storm	DJDM	Husum	176
SU 5	Ancrea	DJIM	Husum	184
SU 6	Ostpreußen	DJEL	Husum	184
SU 8	Heimatland	DLZK	Husum	181
SU 9	Antares II	DLXU	Husum	165
SU 11	Anneliese	DJES	Husum	184
SU 12	Marianne I	DJDS	Husum	84
SU 13	Fortuna	DJEN	Husum	88
SW 1	Elfriede	DLZV	Wyk/Föhr	125
TÖN 1	Paloma	DJET	Tönning	74
TÖN 2	Hai		Tönning	26
TÖN 4	Pornstrom	DJGD	Tönning	88
TÖN 15	Blondi	DJKW	Tönning	99
TÖN 32	Capella II	DJES	Tönning	107
VAR 1	Sturmvogel		Varel	162
VAR 6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	147
VAR 18	Helga		Varel	110
WIT 1	Kehrwieder	DJFM	Wittdün	146
WRE 4	Hoffnung		Wremen	97
WRE 7	Seerose	DCFJ	Wremen	138
WRM 1	Apollo	DFCM	Wremen	132
WRM 2	Koralle	DFBB	Wremen	131
WRM 3	Falke	DESJ	Wremen	169
WRM 5	Land Wursten	DEQW	Wremen	171
WRM 6	Condor	DETZ	Wremen	110

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCA / FRANKRIJK /  
FRANÇA

DK 200629A	Éric Marie Ange I	FS 5312	Dunkerque	59
------------	-------------------	---------	-----------	----

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /  
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

ARM 6	Dianne Jolanda	PDQD	Arnhemuiden	221
ARM 46	Prina Cornelia	PGVU	Arnhemuiden	221
BR 10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	221
BR 15	De Hoop	PDNP	Oostburg-Breskens	221
BR 19	Adriana		Oostburg-Breskens	165
BR 23	Nellie	PGEL	Oostburg-Breskens	179
BR 24	Miranda	—	Oostburg-Breskens	151
BR 35	Broedertrouw	PDHD	Oostburg-Breskens	177
BR 45	Deo Volente	—	Oostburg-Breskens	177
BR 47	Ortelius	—	Oostburg-Breskens	199
BR 50	Johanna	PFDJ	Oostburg-Breskens	191
BRU 41	Volharding	PIIE	Bruinisse	151
DZ 3	Alina	POMH	Delfzijl	174

1	2	3	4	5
DZ 7	Nely	PGFS	Delfzijl	177
GO 13	Rigeja	PHAU	Goedereede	221
GO 29	Jan Maria	PEZI	Goedereede	221
GO 33	De Hinder	—	Goedereede	221
GO 52	Elisabeth	—	Goedereede	113
GO 57	Johanna Maria	—	Goedereede	113
GO 58	Jakoriwi	PEZC	Goedereede	221
HA 8	Stormvogel	—	Harlingen	134
HA 13	Wobbegien	—	Harlingen	113
HA 21	De Drie Gebroeders	—	Harlingen	123
HA 39	Anna	—	Harlingen	134
HA 41	Antje	—	Harlingen	132
HA 44	Hoop op Zegen	—	Harlingen	124
HA 50	Zeevalk	PIXY	Harlingen	166
HA 61	Hilly	—	Harlingen	121
HA 62	Willem Tjitsche	—	Harlingen	154
HA 75	Elizabeth	PDWR	Harlingen	221
HA 106	Reseda	PHAH	Harlingen	221
HD 8	Cornelis Pieter	—	Den Helder	221
HD 10	Broodwinner	—	Den Helder	221
HD 57	El Vera	PDWA	Den Helder	221
HD 73	Cornelis Anna Maria	PDKJ	Den Helder	221
IJM 18	Eben Haezer	PDUG	Velsen-IJmuiden	221
KG 1	Jacobus Johanna	PEYW	Kortgene	113
KG 2	Maris Stella	PFWH	Kortgene	221
KG 5	Zeearend	PIWG	Korgene	221
KG 6	Imantje	PEVQ	Korgene	221
KG 7	Christina	PDKC	Kortgene	221
KG 9	Piaternella	PGTD	Kortgene	221
KG 12	Jozias Tannetje	PFFI	Kortgene	221
KG 14	Jozina Maria	PFFW	Kortgene	221
KG 17	Hendrik	PEPV	Kortgene	221
KW 72	Tina Adriana	—	Katwijk	221
LO 5	Eeltje Jan	—	Ulrum-Lauwersoog	124
LO 6	Regina	—	Ulrum-Lauwersoog	177
LO 7	Zwerver	—	Ulrum-Lauwersoog	199
LO 8	Zeester	—	Ulrum-Lauwersoog	206
LO 10	Hoop op Zegen	—	Ulrum-Lauwersoog	167
LO 11	Twee Gebroeders	PICL	Ulrum-Lauwersoog	175
LO 20	Zwarte Arend	—	Ulrum-Lauwersoog	85
NZ 1	Spera in Deo	—	Terneuzen	83
NZ 12	Elly	—	Terneuzen	114
NZ 21	Magdalena	PRSK	Terneuzen	99
OD 9	Geertuida	PEGK	Goedereede-Ouddorp	221
OL 8	Twee Gebroeders	—	Oostdongeradeel	184
OL 37	Neerlands Hoop	—	Oostdongeradeel	96
SCH 25	Annie-B	—	Den Haag-Scheveningen	221
SCH 66	Maria	PFUM	Den Haag-Scheveningen	221
SL 2	Stern	PHTY	Goedereede-Stellendam	221
SL 16	Morgenster	—	Goedereede-Stellendam	113
SL 22	Nella	—	Goedereede-Stellendam	124
ST 4	Hoop op Zegen	PETO	Staveren	188
ST 44	Hendrika Marjanne	PEPW	Staveren	221
TH 6	Johanna Cornelia	PFDD	Tholen	221
TH 15	Lena Elizabeth	PFOF	Tholen	221
TH 18	Jacob Leendert	PEYV	Tholen	221
TH 36	Isabella	PEXR	Tholen	221
TH 42	Jacomina Carolina	PEYA	Tholen	221

1	2	3	4	5
TM 8	Jakomina	PEYJ	Termunten	175
TM 9	Widejo	—	Termunten	163
TM 16	Wendeltje	PINS	Termunten	188
TM 30	De Toekomst	PDPH	Termunten	128
TM 37	Marnat II	PFVD	Termunten	103
TS 2	Jurjen Jacob	—	Terschelling	100
TS 7	Sabine	—	Terschelling	77
TX 7	De Poolster	PDOM	Texel	191
TX 8	Cornelia Irene	—	Texel	221
TX 12	Pionier	—	Texel	221
TX 27	Lida Marco	—	Texel	221
TX 41	Broedertrouw	PDGO	Texel	221
TX 50	Deneb	—	Texel	188
TX 88	Anna Maria	—	Texel	221
UK 75	Hendrik Schenk	PEOK	Urk	221
UK 129	Tiemetje	PHYV	Urk	221
UQ 3	Grietje	—	Usquert	143
UQ 4	Rottum	—	Usquert	110
UQ 10	Truida II	—	Usquert	147
VD 20	Elisabeth	PDWY	Edam-Volendam	221
WL 2	Zeester	—	Westdongeradeel	114
WL 3	Zeemeeuw	PIWW	Westdongeradeel	118
WL 4	Hendrika	—	Westdongeradeel	110
WL 5	Grietje	—	Westdongeradeel	134
WL 7	Hoop op Zegen	—	Westdongeradeel	191
WL 8	Albatros	—	Westdongeradeel	92
WL 15	Monte Tjerk	—	Westdongeradeel	107
WL 21	Annie	—	Westdongeradeel	134
WON 2	Suze	PHUN	Wonseradeel	221
WON 24	Elisabeth	PDXJ	Wonseradeel	221
WON 43	Vaya con Dios	PIFI	Wonseradeel	113
WON 77	Wietske	PIRC	Wonseradeel	121
WR 2	Carla Maria	PDHV	Wieringen	188
WR 3	Noordster	—	Wieringen	184
WR 10	Petrina	PGSD	Wieringen	188
WR 12	Anna Catherina	PCRF	Wieringen	221
WR 15	Zeemeeuw	PIXD	Wieringen	220
WR 17	Bona Spes	PEDY	Wieringen	221
WR 20	Elisabeth	PDXH	Wieringen	221
WR 22	Cornelius Senoir	PDMI	Wieringen	221
WR 24	Sjierkje Melanie	PHNR	Wieringen	114
WR 29	Waddenzee	—	Wieringen	184
WR 34	Leendert Jan	PFNU	Wieringen	221
WR 35	Twee Gebroeders	—	Wieringen	74
WR 36	Arie Johannes	PCUL	Wieringen	221
WR 54	Cornelis Nan	—	Wieringen	169
WR 57	Jacoba	PEYB	Wieringen	169
WR 60	Verwachting	PIGG	Wieringen	138
WR 69	Teeuwes Jan Visser	PHXB	Wieringen	221
WR 71	Marry An	PFVJ	Wieringen	132
WR 72	Alberta	PCFK	Wieringen	169
WR 73	Paul Martien	PGRD	Wieringen	221
WR 75	Sandra Petra	PHIG	Wieringen	177
WR 77	Ananjah Conzelo	PCQZ	Wieringen	218
WR 87	Breehorn	PDGN	Wieringen	166
WR 88	Rana	PGYN	Wieringen	173
WR 89	Geja Anjo	—	Wieringen	175
WR 98	Else Jeanette	PDXK	Wieringen	179
WR 102	Limanda	PFOV	Wieringen	118

1	2	3	4	5
WR 106	Alida Catherina		Wieringen	134
WR 107	Jannie Diana	PFAE	Wieringen	134
WR 122	Jumbo	PFFQ	Wieringen	221
WR 128	Concordia	pDJQ	Wieringen	210
WR 129	Grietje Hendrika	PEKX	Wieringen	221
WR 137	Eefje		Wieringen	221
WR 152	Cornelis Alida	PDLU	Wieringen	220
WR 171	Gea Catherina	PEGS	Wieringen	125
WR 174	Aleida	PCKC	Wieringen	221
WR 213	Simone	PHMP	Wieringen	140
WR 222	Anna Tatjana	PCRL	Wieringen	221
WR 244	Texelstroom	PHXZ	Wieringen	174
YE 25	Biem	PDCS	Reimerswaal-Yerseke	199
YE 52	Adriana	PCEB	Reimerswaal-Yerseke	221
YE 138	Wilhelmina		Reimerswaal-Yerseke	221
YE 139	Elisabeth	PDXB	Reimerswaal-Yerseke	221
ZK 1	Portunus	PGVA	Ulrum-Zoutkamp	162
ZK 3	Geja		Ulrum-Zoutkamp	121
ZK 4	Bornrif	—	Ulrum-Zoutkamp	96
ZK 5	Ora et Labora		Ulrum-Zoutkamp	169
ZK 8	Bjorn	—	Ulrum-Zoutkamp	128
ZK 9	Drie Gebroeders	—	Ulrum-Zoutkamp	132
ZK 11	Hoop op Zegen	—	Ulrum-Zoutkamp	134
ZK 12	Louwina	—	Ulrum-Zoutkamp	174
ZK 14	Tamme Sr.	PHWT	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK 15	Lambert		Ulrum-Zoutkamp	169
ZK 17	Johannes Dirk		Ulrum-Zoutkamp	113
ZK 18	Levenslang		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK 21	Anna	—	Ulrum-Zoutkamp	118
ZK 25	Yvonne		Ulrum-Zoutkamp	174
ZK 34	Vier Gezusters	PIGJ	Ulrum-Zoutkamp	202
ZK 46	Zeemeeuw	—	Ulrum-Zoutkamp	88
ZK 54	Goede Verwachting	—	Ulrum-Zoutkamp	138

**REGOLAMENTO (CEE) N. 57/87 DELLA COMMISSIONE**

del 9 gennaio 1987

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 gennaio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	18,39	197,33
10.01 B II	Frumento duro	45,77	244,75 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	54,03	169,23 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	24,59	182,98
10.04	Avena	86,01	151,07
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	178,09 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	8,89	8,89
10.07 B	Miglio	24,59	120,76 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	9,83	180,14 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	24,59	44,52 <sup>(7)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	40,36	291,82
11.01 B	Farine di segala	90,26	251,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	84,44	392,86
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	41,81	312,64

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 58/87 DELLA COMMISSIONE**

del 9 gennaio 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 gennaio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,26	4,26	4,26
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	101,46	101,46	101,46
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,58	7,58	7,58	7,58
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,67	5,67	5,67	5,67
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,60	6,60	6,60	6,60

**REGOLAMENTO (CEE) N. 59/87 DELLA COMMISSIONE**

del 9 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2683/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 8/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2683/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi <sup>(2)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	318,02	155,41
	2. a grani lunghi	—	353,01	172,90
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	397,53	195,16
	2. a grani lunghi	—	441,26	217,03
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	519,66	247,90
	2. a grani lunghi	12,97	639,55	307,89
b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	13,90	553,44	264,37	
2. a grani lunghi	13,90	685,60	330,45	
III. Rotture	72,16	214,49	104,24	

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 60/87 DELLA COMMISSIONE****del 9 gennaio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 9/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 61/87 DELLA COMMISSIONE****del 9 gennaio 1987****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3/87 <sup>(5)</sup>, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione <sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 31 dicembre 1986 al 6 gennaio 1987 per la lira italiana danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per l'Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**  
(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU =	47,3307	FB
=	8,58155	Dkr
=	2,31728	DM
=	7,54539	FF
=	0,839794	£ Irl
=	2,61094	Fl
=	0,795655	£ UK
=	1 588,19	Lit
=	163,459	Dra
=	155,127	Pta

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 62/87 DELLA COMMISSIONE**

del 9 gennaio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2464/86 relativo al ravvicinamento accelerato dei dazi doganali applicabili a taluni mandarini satsuma in scatola provenienti dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2464/86 della Commissione <sup>(1)</sup> prevede un ravvicinamento accelerato dei dazi doganali applicabili ai mandarini satsuma a spicchi in scatola, provenienti dalla Spagna; che, di regola, i mandarini satsuma vengono commercializzati esclusivamente con la dicitura mandarini; che la materia prima utilizzata in Spagna per la fabbricazione di tali prodotti è sempre costituita dai satsuma;

considerando che alle sottovoci 20.06 B II a) 3 e b) 3 della tariffa doganale comune si parla di mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma o sazuma); che a norma del regolamento (CEE) n. 2464/86 è fatto obbligo agli operatori commerciali e alle autorità di distinguere fra mandarini satsuma in scatola e altri mandarini in scatola; che questo crea complicazioni amministrative; che è opportuno allineare la formulazione del regolamento (CEE) n. 2464/86 con quella usata nella tariffa doganale comune; che questa modifica non cambia, nella prassi, l'attuale gamma di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2464/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2464/86 è sostituito dal seguente allegato:

« *ALLEGATO*

**Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)
ex 20.06 V II a) 3	Mandarini a spicchi, in scatola (compresi i tangerini e satsuma)	16
ex 20.06 B II b) 3	Mandarini a spicchi, in scatola (compresi i tangerini e satsuma)	15 *

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 11.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 63/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1987

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/86<sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86<sup>(6)</sup>, prevede le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che si è verificato, in certi casi, che i vini da tavola ottenuti da una miscela di vini originari di vari Stati membri della Comunità europea recino un'etichetta che non esclude rischi di confusione per il consumatore sulla vera origine dei vini, soprattutto quando l'impressione di insieme dell'etichetta è tale da rammentare un prodotto originario di un determinato Stato membro; che, onde evitare una simile confusione, è opportuno prevedere un'altezza minima dei caratteri che indicano, sull'etichetta degli imballaggi preconfezionati, i termini prescritti con la precisazione che i vini da tavola in oggetto sono prodotti a partire da una « miscela di vini di vari paesi della Comunità europea »;

considerando che per tener conto degli usi greci occorre prevedere l'indicazione di talune diciture tradizionali complementari, utilizzate per la designazione di taluni v.q.p.r.d. e di certi termini utilizzati per la designazione del nome dell'azienda vinicola che ha prodotto il vino in oggetto, allineando le modalità di indicazione di tali termini su quelle già ammesse per altri Stati membri; che tuttavia, per renderli più comprensibili, è opportuno prevedere la possibilità di completare tali termini in lingua greca con la traduzione in un'altra lingua;

considerando che l'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva sull'etichetta dei vini è stata resa obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 355/79 a decorrere dal 1° maggio 1988; che, onde permettere, a partire da tale data, una maggiore flessibilità agli imbottiglieri responsabili dell'etichettatura dei vini, è opportuno estendere lievemente le tolleranze per le indicazioni del titolo alcolometrico;

considerando che in base all'esperienza acquisita, le indicazioni sul tipo di vino riferite al tenore di zucchero residuo, quali « secco », « abboccato », « amabile » e « dolce » non sono considerate come abbastanza esplicite da taluni consumatori; che è quindi opportuno prevedere la possibilità di indicare sull'etichetta il tenore di zucchero residuo del vino, stabilito mediante analisi;

considerando che in Germania l'uso vuole che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia effettuata in gradi « Oechsle »; che a motivo di tale uso, non è ancora possibile prevedere un ulteriore allineamento sul regime comunitario per la misurazione della massa volumica dei mosti di uve; che è pertanto opportuno prorogare per altri cinque anni il periodo transitorio, scaduto il 31 agosto 1986, nel corso del quale la Germania può autorizzare che la massa volumica dei mosti di uve messi in circolazione sul suo territorio sia espressa in gradi Oechsle;

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 il nome di una regione determinata può essere utilizzato per la designazione di un vino, esclusivamente se si tratti di un v.q.p.r.d.; che il termine « Madera » è sinonimo dei termini « vinho de Madeira » che designano, in base alla stessa disposizione, un v.q.p.r.d.; che ne deriva il divieto di mettere in circolazione nella Comunità un vino importato designato dal termine « Madera »; che, per evitare casi di rigore eccessivo derivante da un cambiamento troppo brusco delle norme finora in vigore, è opportuno prevedere un periodo transitorio, che abbia termine il 31 dicembre 1988, durante il quale i vini originari del « Madera County » negli Stati Uniti d'America possano essere messi in circolazione nella Comunità con la denominazione « Madera county — California »;

considerando che taluni Stati membri produttori, oltre all'Austria, hanno completato le rispettive disposizioni circa l'utilizzazione delle indicazioni relative al tipo di vino, al tipo di lavorazione e alle informazioni sulle condizioni naturali della viticoltura all'origine del vino considerato; che occorre pertanto prevedere, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 997/81, i termini che si possono utilizzare per indicare sull'etichetta dei vini le informazioni di cui sopra;

considerando che taluni Stati membri hanno ammesso come imballaggi preconfezionati per il vino, recipienti quali le scatole di lamiera, i cartoni o i « bag-in-box » sulle quali sono stampate direttamente le indicazioni necessarie per l'etichettatura; che la confezione degli imballaggi preconfezionati è costosa e viene effettuata in seguito ad ordinazioni di una certa importanza; che, onde evitare che in seguito alla modifica delle disposizioni comunitarie diventino inutilizzabili quantitativi troppo ingenti di

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

(4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

(6) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

imballaggi preconfezionati a motivo della non conformità di talune indicazioni ivi stampate, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due anni durante il quale è possibile continuare ad utilizzare gli imballaggi in questione per il condizionamento dei vini;

considerando che in seguito alle recenti modifiche delle rispettive normative, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria e gli Stati Uniti d'America hanno chiesto un adeguamento degli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 997/81; che appare giustificato dare seguito favorevole a tali richieste; che da un esame approfondito dell'utilizzazione dei nomi di talune varietà di vite e dei loro sinonimi per la designazione dei vini si è giunti alla conclusione che è inoltre necessario correggere l'allegato IV del suddetto regolamento, sopprimendo parte dei nomi e dei sinonimi in questione, onde evitare che il consumatore sia indotto in errore sull'origine geografica e sulla natura del vino considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii) del regolamento (CEE) n. 355/79 figurano sull'etichetta dei preimballaggi in caratteri dello stesso tipo dell'altezza minima, per quanto riguarda le lettere più piccole, di:

- 3 mm, se il volume nominale del recipiente è inferiore a 20 cl;
- 4 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl;
- 6 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl ».

2) All'articolo 2, paragrafo 3:

a) al primo comma è aggiunto il testo seguente:

« g) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. greci:

- "από διαλεχτούς αμπελώνες", "grand cru",
- "επιλογή ή επιλεγμένος", "réserve",
- "ειδική επιλογή ή ειδικά επιλεγμένος", "grande réserve";

b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) figurano in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata ».

3) All'articolo 5, paragrafo 1, quinto trattino sono aggiunti i termini seguenti:

« Βύλλα, Κτήμα, Αρχοντικό ».

4) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

« 1. La gradazione alcolometrica effettiva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 355/79, è indicata in unità o mezza unità di percentuale vol.

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione <sup>(1)</sup>, la gradazione alcolometrica effettiva indicata non può essere né superiore né inferiore di oltre lo 0,5 % vol alla gradazione determinata dall'analisi.

Tuttavia, in sede di controllo dei v.q.p.r.d. conservati in bottiglia per oltre tre anni, i servizi competenti possono ammettere un'estensione della tolleranza dello 0,3 % vol.

La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dalle indicazioni « gradazione alcolometrica effettiva » o « alcole effettivo » oppure dall'abbreviazione « alc. ». Essa è indicata sull'etichetta in caratteri dell'altezza di almeno 3 mm.

2. Oltre alla gradazione alcolometrica effettiva, il dato analitico che può essere indicato sull'etichetta dei vini e dei mosti di uve di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 355/79, è espresso in tenore di zuccheri residui determinato mediante analisi. Esso deve essere espresso in grammi per litro.

Tuttavia, per la designazione dei prodotti imbottigliati sul loro territorio, gli Stati membri possono ammettere che il tenore di zuccheri residui sia completato o sostituito dall'indicazione della gradazione alcolometrica potenziale, completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva, con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale, preceduta dal simbolo « + » è seguita dal simbolo « % vol ». Esso viene indicato per unità o decimo di unità di percentuale vol. La gradazione alcolometrica potenziale indicata non può superare la gradazione determinata mediante l'analisi, mentre può essere inferiore dello 0,2 % vol al massimo alla gradazione determinata mediante l'analisi.

(1) GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1 ».

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

c) Al paragrafo 4, lettera a), la data del « 31 agosto 1986 » è sostituita dalla data del « 31 agosto 1991 ».

- 5) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente :
- « 3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1988, i vini importati dagli Stati Uniti d'America e ottenuti da uve raccolte nel "Madera County" possono essere designati col nome di questa unità geografica. In questo periodo tali termini devono inoltre essere accompagnati dal termine "California" ».
- 6) L'articolo 13 è modificato come segue :
- a) Al paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il seguente testo :
- « iv) per tutti i vini da tavola, dai termini seguenti :
- "φρέσκο κρασί", "vino giovane",
- "νέο κρασί", "vino nuovo" ».
- b) Al paragrafo 1 è aggiunto, dopo la lettera e), il testo seguente :
- « f) la designazione di un vino da tavola lussemburghese può essere completata dalla dicitura "blanc de blancs" ».
- c) Al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini « Badisch Rotgold » sono inseriti i termini seguenti :
- « — "Moseltaler",
- "Riesling-Hochgewächs" ».
- d) Al paragrafo 3, lettera c), dopo il termine « vivace » è aggiunto il testo seguente :
- « — "vino novello",
- "vin nouveau",
- "dunkel" ».
- I termini « Kretzer » e « Dunkel » possono essere utilizzati solo per alcuni v.q.p.r.d. originari della provincia di Bolzano. Il termine « vin nouveau » può essere utilizzato soltanto per i v.q.p.r.d. originari della Valle d'Aosta.
- e) Al paragrafo 3 sono inserite, dopo la lettera e), le lettere seguenti :
- « f) per i vini lussemburghesi
- "blanc de blancs" ;
- g) per i vini greci :
- "λευκός από λευκάς σταφυλάς", "blanc de blancs" ».
- f) È inserito il paragrafo 3 bis seguente :
- « 3 bis. I termini "blanc de blancs" di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e al paragrafo 3, lettere b) e f), i termini "λευκός από λευκάς σταφυλάς", "blanc de blancs" di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), i termini "bianco da uve bianche" di cui al paragrafo 1, lettera c), e i termini "blanco de uva blanca" di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 3, lettera d), possono essere usati solo per la designazione di vini prodotti esclusivamente a partire da uve di varietà di vini classificate come varietà di uve bianche ».
- g) Il testo del secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :
- « Il disposto del primo comma non si applica per l'indicazione dei termini "Hock", "Claret" e "Moseltaler" ».
- 7) All'articolo 16, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente :
- « b) i termini :
- "vino di colle" e "vino di collina", quando sono utilizzati nella designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiani in conformità delle disposizioni italiane concernenti la loro utilizzazione ;
- "Bergwein" per i vini importati originari dell'Austria, purché siano rispettate le disposizioni austriache in ordine all'utilizzazione di tale indicazione ».
- 8) All'articolo 22, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il testo seguente :
- « I preimballaggi sui quali sono direttamente stampate indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 355/79 e del presente regolamento, a seguito di una modifica dei medesimi, possono essere utilizzati per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica ».
- 9) All'allegato I, punto 2 (Austria)
- a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :
- « — "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer" ;
- b) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente :
- « — "Qualitätswein besonderer Reife und Lesearte" o "Prädikatswein" » ;
- c) i termini « Weingütesiegel Österreich » sono soppressi.
- 10) All'allegato I, il punto 14 « Bulgaria » è completato dal testo seguente :
- « — КОЛЕКЦИОННО/РЕЗЕРВ (Riserva) ».
- 11) Nell'allegato II, il testo del capitolo V Austria è sostituito dal seguente :
- « V. AUSTRIA
1. I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola e/o della sottoregione viticola di cui sono originari (!):
- 1.1. Regione viticola Bungenland :
- sottoregioni viticole :
- Neusiedlersee
- Neusiedlersee-Hügelland
- Mittelburgenland
- Südburgenland
- 1.2. Regione viticola Niederösterreich :
- sottoregioni viticole :
- Donauland-Carnuntum
- Kamptal-Donauland
- Thermenregion
- Wachau
- Weinviertel

## 1.3. Regione viticola Steiermark :

sottoregioni viticole :

- Süd-Oststeiermark
- Südsteiermark
- Weststeiermark

## 1.4. Regione viticola Wien.

## 2. Precisazioni concernenti il tipo di un vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte in Austria :

- "Heuriger" quando il vino così designato è messo in circolazione al più tardi il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raccolto, che deve essere indicato sull'etichetta ;
- "Schilcher" quando il vino così designato è stato ottenuto nella regione Steiermark ed esclusivamente con uve della varietà "Blauer Wildbacher" ».

(<sup>1</sup>) I termini "regione viticola" e "sottoregione viticola" corrispondono ai termini "Weinbauregion" e "Weinbaugebiet" utilizzati in Austria ».

## 12) Nell'allegato II, capitolo VIII « Stati Uniti d'America » :

a) sono soppresse le parole « Madera County » che figurano nella sezione A al punto 4 California ;

b) la sezione B è sostituita dal testo seguente :

« B. I vini recanti l'indicazione di uno dei nomi seguenti dello Stato e/o della regione viticola (viticultural area) di cui sono originari :

## 1. Arizona

## 1.1. Regione viticola : Sonoita

## 2. Arkansas

## 2.1. Regioni viticole :

- Altus
- Arkansas Mountain
- Ozark Mountain

## 3. California

## 3.1. Regioni viticole :

- Alexander Valley
- Anderson Valley
- Arroyo Seco
- Carmel Valley
- Carneros
- Central Coast
- Central Coast Counties
- Chalk Hill
- Chalone (<sup>1</sup>)
- Cienega Valley
- Clarksburg
- Clear Lake
- Cole Ranch
- Dry Creek
- Dry Creek Region

- Dry Creek Valley
- Edna Valley
- El Dorado
- Fiddletown
- Guenoc Valley
- Hopland
- Howell Mountain
- Knights Valley
- Lime Kiln Valley
- Liverpore Valley
- Lodi (<sup>1</sup>)
- Los Carneros
- Merritt Island
- Monterey
- Mt. Veeder District
- Napa Valley
- Napa-Sonoma-Mendocino
- North Coast
- North Coast Counties
- Northern Sonoma
- North Yuba
- Pacheco Pass
- Paicines
- Paso Robles
- Pinnacles
- Pope Valley
- Potter Valley
- Redwood Valley
- Russian River Valley
- Sanel Valley
- San Pasqual Valley
- Santa Clara Valley
- Santa Cruz Mountains
- Santa Maria Valley
- Santa Ynez
- Santa Ynez Valley
- Saratoga
- Shenandoah Valley (<sup>1</sup>)
- Sierra Foothills
- Solano County Green Valley
- Solvang
- Sonoma County Green Valley
- Sonoma Mountain
- Sonoma Valley
- South Coast
- Suisun Valley
- Temecula
- Templeton
- Willow Creek
- Yountville
- York Mountain

## 4. Connecticut

## 4.1. Southeastern New England

## 5. Indiana

## 5.1. Regione viticola : Ohio River Valley

## 6. Kentucky

## 6.1. Regione viticola : Ohio River Valley

## 7. Louisiana

## 7.1. Regione viticola : Mississippi Delta

8. Maryland — Cumberland Valley  
— Lake Erie  
— Lancaster Valley
- 8.1. Regioni viticole :  
— Catoctin  
— Cumberland Valley  
— Linganore
9. Massachusetts
- 9.1. Regioni viticole :  
— Martha's Vineyard  
— Southeastern New England
10. Michigan
- 10.1. Regioni viticole :  
— Fennville  
— Lake Michigan Shore  
— Leelanau Peninsula
11. Mississippi
- 11.1. Regione viticola : Mississippi Delta
12. Missouri
- 12.1. Regioni viticole :  
— Augusta  
— Hermann <sup>(1)</sup>  
— Ozark Mountain
13. New Jersey
- 13.1. Regione viticola : Central Delaware Valley
14. New Mexico
- 14.1. Regioni viticole :  
— Mesilla Valley  
— Mimbres Valley
15. New York
- 15.1. Regioni viticole :  
— Finger Lakes  
— The Hamptous, Long Island  
— Hudson River Region  
— Lake Erie  
— Lake Erie Islands  
— North Fork of Long Island
16. Ohio
- 16.1. Regioni viticole :  
— Grand River Valley  
— Isle of St. George  
— Loramie Creek  
— Ohio River Valley
17. Oklahoma
- 17.1. Regione viticola : Ozark Mountain
18. Oregon
- 18.1. Regioni viticole :  
— Columbia Valley  
— Umpqua Valley  
— Walla Walla Valley  
— Willamette Valley
19. Pennsylvania
- 19.1. Regioni viticole :  
— Central Delaware Valley
20. Rhode Island
- 20.1. Regione viticola : Southeastern New England
21. Tennessee
- 21.1. Regione viticola : Mississippi Delta
22. Texas
- 22.1. Regioni viticole :  
— Bell Mountain  
— Mesilla Valley
23. Virginia
- 23.1. Regioni viticole :  
— Monticello  
— North Fork of Roanoke  
— Rocky Knob  
— Shenandoah Valley
24. Washington
- 24.1. Regioni viticole :  
— Columbia Valley  
— Walla Walla Valley  
— Yakima Valley
25. West Virginia
- 25.1. Regioni viticole :  
— Kanawha River Walley  
— Ohio River Valley  
— Shenandoah Valley.

(<sup>1</sup>) L'indicazione di questa regione viticola è ammessa solo se sulla stessa etichetta figura l'indicazione dello Stato cui la regione appartiene.

13) All'allegato III, capitolo I « Germania » :

- al termine « Samtrot », che figura nella colonna centrale, è aggiunto un riferimento alla nota « (<sup>1</sup>) » ;
- il termine « Clevener Frühburgunder (<sup>1</sup>) », che figura nella colonna centrale, è sostituito dal termine « Clevner (<sup>1</sup>) » ;
- è soppresso il termine « Raifrench », che figura nella colonna centrale, quale sinonimo della varietà « Roter Elbling » e « Weisser Elbling ».

14) All'allegato III, capitolo IV « Italia » :

- la nota (<sup>2</sup>) riferentesi al nome di varietà « Brunello » è sostituita dal testo seguente :  
« (<sup>2</sup>) Ammesso soltanto per il comune di Montalcino nella provincia di Siena » ;
- nella colonna di destra è aggiunto il termine « Malvasie (<sup>3</sup>) » come sinonimo della varietà « Pinot grigio », accompagnato dalla seguente nota :  
« (<sup>3</sup>) Ammesso soltanto per la Valle d'Aosta ».

## 15) All'allegato IV :

- a) i nomi di varietà « Taminga » e « Merbein Seedless » sono aggiunti al capitolo III « Australia », colonna sinistra ;
- b) il nome di varietà « Emerald Riesling » è soppresso nei capitoli III « Australia », VI « Stati Uniti d'America » e VIII « Israele » ;
- c) il testo del capitolo IV « Austria » è sostituito dal seguente :

« Nomi delle varietà ammessi nella Comunità »	Sinonimi ammessi
IV. AUSTRIA	
Bouviertraube Blauburger Blauer Burgunder	Blauer Spätburgunder, Blaufurgunder, Spätburgunder
Blauer Portugieser Blauer Wildbacher Blauer Zweigelt	Pinot noir Rotburger
Blaufränkisch Cabernet franc Cabernet Sauvignon	} Cabernet
Chardonnay Frühroter Veltliner Furmint	
Grüner Veltliner Gewürztraminer Goldburger	
Grüner Sylvaner Roter Sylvaner Grüner Veltliner	} Sylvaner
Jubiläumsrebe Merlot Müller-Thurgau	
Muskat-Ottonel Muskat-Sylvaner Neuburger	Weißer Sauvignon, Sauvignon blanc
Roter Muskateller Gelber Muskateller Roter Traminer	} Muskateller
Roter Veltliner Rotgipfler Ruländer	Grauer Burgunder, Pinot gris
St. Laurent Scheurebe Trollinger	Sämling 88
Weißer Burgunder Weißer Riesling Welschriesling	Pinot blanc Riesling, Rheinriesling
Zierfandler	Spätrot*

d) il nome di varietà « Gray Riesling » è soppresso nel capitolo VI « Stati Uniti d'America » ;

e) i nomi di varietà « Bănăți Rizling », « Riesling de Banat » e « Banatski Rizling » sono soppressi nei capitoli VII « Ungheria », X « Romania » e XIII « Jugoslavia ».

La denominazione « Bănăți Rizling » è sostituita da « Creată » nel capitolo VII « Ungheria ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1987.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 1, è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987, e l'articolo 1, punto 4, lettera a) dal 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 64/87 DELLA COMMISSIONE**

del 9 gennaio 1987

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 7/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 7/87 della Commissione, del 2 gennaio 1987 <sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di carciofi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo <sup>(4)</sup>,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 2,45 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 7/87 è sostituito dall'importo di 4,07 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.<sup>(3)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 65/87 DELLA COMMISSIONE**

del 9 gennaio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 41/87<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.<sup>(4)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 26.**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	51,60 44,69 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 66/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1987

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 <sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4071/86 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 40/87 <sup>(7)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio <sup>(8)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio <sup>(9)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 gennaio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione <sup>(10)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 4071/86 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(10)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F <sup>(2)</sup>	229,38	226,36
11.02 A VI <sup>(2)</sup>	229,38	226,36
11.02 E II d) 1 <sup>(2)</sup>	390,43	384,39
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	229,38	226,36
11.08 A II	328,07	297,24

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1986

relativa a una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE  
(IV/31.428 — 31.432 — Yves Rocher)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentate il 15 gennaio 1985 dall'impresa Yves Rocher, con sede a La Gacilly (Francia) concernente una rete di contratti tipo di distribuzione in franchising di prodotti cosmetici riguardante la Francia, la Germania, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi-Bassi, il Regno Unito e la Spagna,

visto il contenuto essenziale della notifica<sup>(2)</sup>, pubblicato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

## I. I FATTI

## A. L'impresa

(1) La Società di studi applicati di chimica e di terapia (SECTA), Laboratoires de cosmétologie Yves

Rocher, con sede sociale e La Gacilly (Francia) figura fra i primi produttori europei di cosmetici. Il suo capitale sociale è detenuto per il 35 % dal gruppo familiare Yves Rocher e per il 65 % dalla Sanofi, filiale di Elf Aquitaine, nella quale i prodotti cosmetici rappresentano il 25 % del fatturato complessivo.

(2) Yves Rocher vende in 50 paesi e dispone all'estero di 15 filiali commerciali controllate al 100 %. Inizialmente, Yves Rocher vendeva la sua produzione tramite vendite per corrispondenza, ma a partire dal 1970 la società ha creato in sette Stati membri della Comunità (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna) una rete di dettaglianti affiliati denominati « centri di bellezza Yves Rocher », che vendono esclusivamente prodotti Yves Rocher. Il gruppo Yves Rocher conta circa 10 milioni di clienti per corrispondenza e più di un migliaio di negozi affiliati, dei quali poco più di 600 in Francia. Il loro fatturato annuo medio è inferiore a 300 000 ECU. Yves Rocher gestisce anche per proprio conto alcuni negozi pilota.

## B. Il prodotto e il mercato

(3) La nozione di prodotto cosmetico in senso lato, ossia di prodotto destinato alle cure di bellezza, raggruppa 42 grandi famiglie di prodotti, per un totale di 100 000 articoli circa. Questa diversificazione estrema risulta dalla diversità dei bisogni del

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

<sup>(2)</sup> GU n. C 95 del 23. 4. 1986, pag. 3.

pubblico, dalla grande creatività dei creatori di profumi e dei laboratori di cosmesi e da un autentico progresso tecnico che consente di soddisfare quest'insieme di bisogni.

- (4) Le statistiche generali diffuse dagli ambienti specializzati concordano tuttavia nel distinguere quattro grandi categorie di prodotti

- i prodotti di bellezza (prodotti per trucco e prodotti per cure),
- i profumi alcolici,
- i prodotti per capelli,
- i prodotti da toeletta.

- (5) In tutti gli Stati membri di insediamento della rete Yves Rocher, i prodotti cosmetici costituiscono un mercato in crescita, anche se in misura diversa nelle singole categorie considerate. La clientela femminile costituisce il principale sbocco del settore (90 % delle vendite).

- (6) L'offerta dei prodotti cosmetici è abbastanza dispersa a livello sia della produzione sia della distribuzione. L'industria dei prodotti cosmetici è caratterizzata dalla presenza di filiali di importanti gruppi industriali; essa rappresenta infatti un'interessante diversificazione per numerosi gruppi con attività tecnologicamente vicine (in particolare i gruppi farmaceutici). I legami finanziari fra i produttori di cosmetici si estendono su scala mondiale e sono molto complessi.

- (7) La concentrazione della produzione è relativamente debole. Il primo produttore europeo detiene una quota di mercato della Comunità del 15 %, mentre gli altri non arrivano a controllarne individualmente più del 5 %.

- (8) Il raffronto nel tempo della graduatoria dei produttori in base alle loro quote di mercato rivela una

forte mobilità, che a sua volta rispecchia sia gli sforzi intrapresi dai singoli produttori per sviluppare la loro immagine di marca, sia il carattere concorrenziale della struttura dell'offerta.

- (9) Nel settore dei cosmetici in generale, Yves Rocher detiene il 7,5 % del mercato francese, il 6 % di quello belga e meno del 5 % in ciascuno degli altri Stati membri in cui opera la rete distributiva.

Diversamente da altri produttori che si specializzano nell'una o nell'altra delle quattro grandi categorie di cosmetici menzionate più sopra, Yves Rocher è presente in tutto il settore. La sua attività è orientata prevalentemente verso la fabbricazione di prodotti di bellezza e di profumeria alcolica, ma anche in Francia, principale paese di attività della rete Yves Rocher la sua quota di mercato nazionale non supera il 15 % delle vendite di un determinato ramo di prodotti.

- (10) I circuiti di distribuzione sono numerosi e complementari in tutti gli Stati membri di insediamento della rete Yves Rocher. Si distingue la grande diffusione dalla distribuzione specializzata (distribuzione selettiva, esclusiva o in franchising).

- (11) In Francia, circa la metà delle vendite di cosmetici passa per la grande diffusione ossia circa 100 000 punti di vendita al dettaglio (drogherie, negozi alimentari, self-service...). La distribuzione specializzata realizza un terzo delle vendite globali in 7 500 punti di vendita, dei quali un migliaio di negozi affiliati. La vendita diretta da parte del produttore (vendita per corrispondenza, vendite a domicilio o negozi propri) e la vendita in farmacia rappresentano ciascuna il 10 % circa del fatturato totale del settore. La quota parte rispettiva delle vendite dei diversi modi di distribuzione varia tuttavia a seconda dei segmenti del mercato, come risulta dalla seguente tabella nella quale è indicato il rapporto prodotti/circuiti<sup>(1)</sup>;

(in %)

Circuiti	Prodotti					Totale
	Profumeria alcolica	Prodotti di bellezza	Prodotti da toeletta	Prodotti per capelli	Altri	
Grande diffusione	6,6	7,8	12,3	21,8	—	48,5
Distribuzione specializzata	15,9	14,0	1,7	0,4	0,4	32,4
Vendite dirette	2,7	5,1	1,4	1,0	0,4	10,6
Vendite in farmacia	0,1	5,4	1,2	1,7	—	8,4
Diversi	0,1	—	—	—	—	0,1
Totale	25,4	32,3	16,6	24,9	0,8	100,0

(<sup>1</sup>) Fonte: studio della DAFSA « Les leaders de la parfumerie et de la cosmétologie mondiales ».

- (12) La quota parte delle vendite globali di prodotti cosmetici realizzate dalla grande diffusione è più o meno la stessa negli altri Stati membri interessati.
- (13) I prezzi di vendita al consumatore finale presentano sensibili divari fra i diversi Stati membri di insediamento della rete. Rispetto ai prezzi dei suoi concorrenti, Yves Rocher, la cui formula di commercializzazione combina le vendite per corrispondenza e la distribuzione specializzata, fissa i suoi prezzi ad un livello intermedio fra quelli praticati rispettivamente dalla distribuzione specializzata e dalla grande diffusione.

Yves Rocher vende i suoi prodotti ai dettaglianti affiliati con uno sconto medio del 30 % sui suoi prezzi di vendita raccomandati, quali figurano nei suoi cataloghi, dedotta l'IVA.

### C. La rete d'accordi notificati

- (14) Parallelamente alle vendite per corrispondenza, il gruppo Yves Rocher vende nei sette Stati membri interessati tramite un migliaio di dettaglianti affiliati riforniti direttamente in Francia dalla società Yves Rocher e negli altri Stati membri dalle filiali commerciali controllate al 100 % dalla società.
- (15) I contratti tipo di franchising notificati sono principalmente imperniati sulla distribuzione: la presentazione di cure di bellezza che gli affiliati si obbligano di effettuare in base ai contratti notificati rappresentano una parte solo accessoria del loro fatturato.

I contratti notificati presentano sostanzialmente caratteristiche analoghe, fatti salvi lo statuto speciale riconosciuto agli affiliati belgi, le clausole particolari improntate ad usi commerciali locali e la presenza nei primi contratti di franchising conclusi all'inizio della creazione della rete, di clausole in materia di prezzi di vendita imposti e di divieti di forniture incrociate fra affiliati Yves Rocher.

#### *Modalità di scelta degli affiliati da parte di Yves Rocher*

- (16) Yves Rocher seleziona gli affiliati in base alla loro personalità, alla loro capacità presunta di gestire un punto di vendita di cosmetici al dettaglio ed ai risultati da essi ottenuti al termine del corso di formazione.

I contratti sono stipulati intuitu personae e non possono essere né ceduti né trasferiti, anche parzialmente, pena la rescissione immediata, senza il consenso scritto preliminare di Yves Rocher.

L'affiliato s'impegna a mantenere nel proprio centro un personale qualificato e sufficiente.

### *Indipendenza giuridica degli affiliati*

- (17) Tutti gli affiliati Yves Rocher sono proprietari dei loro negozi che gestiscono a loro rischio e pericolo e di cui sostengono i costi d'installazione conformemente ai piani e ai progetti che Yves Rocher fa predisporre a sue spese.

Tutti i documenti stilati dall'affiliato devono indicare il suo nome seguito dalla menzione « Centre de beauté Yves Rocher ». Yves Rocher ha inviato una direttiva ai suoi affiliati chiedendo loro di menzionare in un apposito avviso la loro qualità d'affiliati indipendenti nel seno della catena di negozi Yves Rocher.

Gli affiliati devono sottoscrivere un'assicurazione che copra la loro responsabilità civile e la loro responsabilità di datore di lavoro durante tutta la durata del contratto.

### *Clausola relativa all'insediamento del centro di bellezza*

- (18) Ogni contratto definisce il luogo esatto del negozio dell'affiliato. In pratica, Yves Rocher procede ad uno studio preliminare di mercato e d'insediamento e propone all'affiliato la localizzazione ottimale prevedibile, in seno alla quale l'affiliato stabilirà con l'accordo del concedente il preciso insediamento del suo centro di bellezza. Il contratto stabilisce che il negozio non potrà essere trasferito altrove senza l'accordo di Yves Rocher e che l'utilizzazione dei segni distintivi Yves Rocher non è autorizzata in altri luoghi.

### *Zona riservata all'affiliato*

- (19) Yves Rocher attribuisce all'affiliato, in un territorio definito dal contratto, il diritto esclusivo d'utilizzare i suoi segni distintivi ed il suo know-how ai fini della vendita al dettaglio nel negozio. La società s'impegna a non autorizzare terzi ad aprire un altro centro di bellezza Yves Rocher in tale zona e a non creare per se stessa un tale centro.

Yves Rocher si riserva il diritto di vendere prodotti al consumatore con ogni altro mezzo (in particolare tramite vendite per corrispondenza).

### *Concessione da parte di Yves Rocher dei segni distintivi (insegna, marchi, simboli) e di disegni e modelli*

- (20) Yves Rocher concede all'affiliato il diritto di utilizzare l'insegna, i marchi, i simboli e i disegni e i modelli di cui la società è proprietaria, in particolare per i flaconi, per gli imballaggi dei prodotti e per il mobilio del negozio.

- (21) L'utilizzazione di questi diritti è riservata esclusivamente alla gestione del centro di bellezza e al suo oggetto: L'affiliato non può utilizzare questi diritti altrove o per un oggetto diverso. L'affiliato riconosce d'altra parte che il diritto d'uso del nome commerciale e dei marchi e simboli Yves Rocher attuali e futuri, è di esclusiva proprietà della società. Il contratto non arreca pregiudizio al diritto dell'affiliato di contestare la validità dei diritti di proprietà industriale di Yves Rocher. La concessione da parte di Yves Rocher dell'uso dei suoi diritti di privativa cessa con il contratto.

*Trasferimento da parte di Yves Rocher all'affiliato del know-how commerciale e di servizi per le cure di bellezza*

- (22) Il know-how che Yves Rocher s'impegna a trasmettere all'affiliato comprende tutti i settori di attività ed in particolare quello tecnico, commerciale, promozionale, pubblicitario, amministrativo, finanziario, la formazione del personale e la gestione in generale.

Prima dell'apertura del centro, Yves Rocher fornisce all'affiliato sedute di formazione sull'organizzazione e la direzione di un centro e sui prodotti e le cure di bellezza ivi prestate. Yves Rocher organizza periodicamente programmi di formazione professionale continua nel corso del contratto.

L'affiliato s'impegna e non divulgare a terzi le informazioni e le istruzioni riservate, né ad utilizzare i segreti commerciali ottenuti da Yves Rocher in altro luogo o per un oggetto diverso dal centro di bellezza.

*Assistenza tecnica e commerciale dell'affiliato da parte di Yves Rocher*

- (23) Al momento della creazione del centro, Yves Rocher apporta all'affiliato tutta la necessaria assistenza per la predisposizione e l'arredamento del centro secondo le norme e l'immagine di marca Yves Rocher e mette a disposizione dell'affiliato tutte le sue conoscenze tecniche.

Nel corso del contratto, la società consiglia regolarmente l'affiliato e l'assiste, su richiesta nella gestione del centro di bellezza: svolgimento delle procedure, acquisto di prodotti e di forniture, pubblicità (campagna pubblicitaria di lancio e azioni periodiche di sostegno e di promozione delle vendite, sia in negozio, sia direttamente presso i consumatori).

*Obblighi pecuniari dell'affiliato verso il concedente*

- (24) In tutti i paesi l'affiliato deve pagare un diritto forfetario di accesso. Nei Paesi Bassi esso deve corrispondere, oltre ad un diritto di accesso forfet-

tario di importo inferiore, un canone annuo pari all'1 % del suo fatturato al netto delle tasse, ad esclusione delle prestazioni di cure di bellezza.

Inoltre, l'affiliato paga periodicamente a Yves Rocher una quota parte forfetaria delle spese di pubblicità.

*Applicazione da parte dell'affiliato di metodi commerciali uniformi sotto il controllo di Yves Rocher*

- (25) I contratti notificati impongono all'affiliato l'osservanza di metodi commerciali uniformi. L'affiliato riconosce di dover gestire il proprio centro conformemente alle procedure definite dalla società nell'apposito manuale, e che riguardano in particolare i seguenti aspetti: decorazione, illuminazione, predisposizione conformemente ai piani e ai progetti che Yves Rocher fa predisporre a proprie spese, arredamento e mobili dei centri, presentazione dei prodotti, tecniche di vendita, campagne pubblicitarie, natura e qualità dei servizi di cure estetiche, contabilità, assicurazioni, ecc.

L'affiliato si obbliga a sottoporre alla preventiva approvazione di Yves Rocher le operazioni pubblicitarie che intende effettuare autonomamente. Il controllo della società verte soltanto sulla natura della pubblicità, esclusi i prezzi di rivendita.

Inoltre, l'affiliato si obbliga a gestire uno o più gabinetti di cure estetiche nei quali soltanto i prodotti e le cure autorizzati dalla società possono essere utilizzati ed applicati.

Il concedente si riserva il diritto di effettuare controlli sugli stocks e di ottenere dall'affiliato informazioni sulla sua situazione finanziaria.

*Clausola di non concorrenza incombente all'affiliato*

a) Nel corso del contratto

- (26) Si fa espresso divieto all'affiliato di esercitare direttamente o indirettamente attività retribuite o no che siano concorrenti di quelle svolte da un centro di bellezza Yves Rocher. L'affiliato è libero di acquistare degli interessi nel capitale di un'impresa concorrente di Yves Rocher, purché tale investimento non lo porti a partecipare personalmente all'esercizio di attività concorrenti.

È fatto obbligo all'affiliato di acquistare e vendere soltanto prodotti della marca Yves Rocher. Possono essere tollerati l'acquisto e la vendita di prodotti accessori generici preventivamente approvati da Yves Rocher (pennelli, pinzette, forbicine ecc.)

## b) Alla scadenza del contratto

- (27) Si vieta all'affiliato di fare concorrenza a Yves Rocher direttamente o indirettamente, anche come dipendente, per la durata di un anno all'interno della zona riservata, sia personalmente, sia con il concorso di una ditta concorrente.

*Modalità di approvvigionamento degli affiliati*

- (28) L'affiliato può approvvigionarsi in prodotti Yves Rocher non solo presso Yves Rocher, ma anche presso altri affiliati, anche se residenti in un altro Stato membro.

L'affiliato può rifornirsi presso fornitori di sua scelta, di prodotti accessori approvati, per il mobilio e per il materiale di cure estetiche.

*Obbligo di promozione delle vendite*

- (29) È fatto obbligo all'affiliato di fare il possibile e di dedicare tutto il tempo necessario per promuovere le vendite dei prodotti Yves Rocher e le prestazioni di cure di bellezza e si vieta l'esercizio di attività incompatibili con quelle svolte in un centro di bellezza.

*Prezzi di rivendita degli affiliati*

- (30) Yves Rocher distribuisce ai suoi affiliati un listino prezzi indicativo. Tutti gli affiliati, inclusi gli affiliati belgi, sono liberi di stabilire i prezzi di rivendita ai consumatori ad un livello inferiore o superiore, restando inteso che si raccomanda loro di non superare i prezzi indicati sul catalogo.

In seguito alle osservazioni della Commissione, Yves Rocher ha soppresso formalmente con effetto dal 1° dicembre 1986 le clausole che imponevano l'osservanza di prezzi imposti — non applicate nella pratica — contenute nei primi contratti conclusi all'inizio della creazione della rete distributiva.

*Forniture incrociate fra affiliati Yves Rocher*

- (31) All'affiliato è vietato di cedere direttamente o indirettamente i prodotti Yves Rocher a rivenditori diversi dagli affiliati Yves Rocher. I primi contratti di franchising vietavano all'affiliato di cedere i prodotti ad altri rivenditori. Questa clausola è stata soppressa con effetto dal 1° dicembre 1986 in seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione. Yves Rocher autorizza ora in tutti i suoi contratti di franchising le forniture incrociate sia nazionali che transnazionali fra i suoi affiliati.

*Durata dei contratti*

- (32) In principio, Yves Rocher conclude o rinnova tutti i suoi contratti per una durata massima di cinque anni.

*Situazione giuridica degli affiliati belgi*

- (33) Gli affiliati Yves Rocher rivendono i prodotti accessori approvati (vedi punto 26) ed assicurano la prestazione di servizi di bellezza interamente in loro nome e per loro proprio conto.

Tuttavia, gli affiliati belgi vendono, ai termini del loro contratto, in nome e per conto della società Yves Rocher i prodotti Yves Rocher forniti dal concedente o dagli altri affiliati belgi a titolo di forniture incrociate (vedi punto 31) e sono quindi remunerati sulla base di commissioni.

In ogni caso gli affiliati belgi sono liberi di fissare il prezzo al consumatore finale (vedi punto 30) fermo restando che la commissione del 30 % che è loro dovuta dal concedente, quando essi vendono in suo nome e per suo conto, è adattata di conseguenza.

*Osservazioni di terzi*

- (34) In seguito alla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, alla Commissione sono pervenute osservazioni formulate da terzi. Alcuni approvano sostanzialmente la concessione di un'esenzione ai contratti tipo notificati, con obiezioni di massima nei confronti della pratica dei prezzi massimi indicativi, il cui effetto potrebbe essere un livellamento dei prezzi di vendita al consumatore. In uno spirito di chiarimento, Yves Rocher ha diffuso, su richiesta della Commissione, ai suoi affiliati una circolare che sottolinea il carattere puramente indicativo dei prezzi consigliati e ha consentito di sopprimere nelle sue circolari ogni riferimento ai prezzi massimi. D'ora in poi i cataloghi diffusi da Yves Rocher preciseranno che i prezzi sono solo indicativi.

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

## A. Articolo 85, paragrafo 1

- (35) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

*Caratteristiche dei contratti di franchising esaminati*

- (36) In base ai contratti tipo di franchising di distribuzione notificati, Yves Rocher da un lato, concede ai suoi affiliati, in un territorio delimitato dal contratto, il diritto esclusivo di utilizzare in un negozio i suoi segni distintivi (emblema, marchio e nome commerciale), nonché i disegni e i modelli per la vendita dei suoi prodotti.

Dall'altro, trasferisce loro un know-how costituito da un complesso di conoscenze tecniche e commerciali sperimentate in precedenza dal concedente stesso, non divulgate ai terzi estranei alla rete, che costituiscono pertanto un vantaggio concorrenziale. Questo know-how, che è esposto in un manuale di procedure e completato da un'assistenza tecnica e commerciale continuata, è costantemente aggiornato in funzione dei risultati dell'esperienza acquisita dal concedente con le attività di vendita per corrispondenza e nei suoi negozi pilota.

Dallo stretto abbinamento di questi due conferimenti del concedente scaturisce una formula originale di distribuzione di una gamma di cosmetici che fa leva sul tema della bellezza naturale ottenuta grazie alle piante e che viene presentata al pubblico con un'unica marca, che gli affiliati si impegnano a promuovere in maniera esclusiva.

- (37) La concessione di questi diritti di utilizzazione è subordinata a condizioni. Infatti, gli affiliati possono utilizzare i diritti di privativa industriale concessi e le conoscenze comunicate soltanto in maniera rigorosamente conforme alla loro destinazione, ossia la formula originale ed evolutiva di distribuzione di prodotti di marca Yves Rocher secondo i metodi commerciali approvati dal concedente.
- (38) Poiché i membri della rete Yves Rocher sono reciprocamente vincolati da una stretta solidarietà commerciale di fatto, i contratti di franchising esaminati esprimono le modalità di una distribuzione fortemente integrata. Essi costituiscono nondimeno accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, giacché i dettaglianti sono proprietari dei loro negozi, di cui sostengono le spese di installazione e che gestiscono a loro rischio e pericolo.

*Obblighi contrattuali non restrittivi della concorrenza*

- (39) La formula originale di distribuzione attuata dai contratti esaminati non reca di per sé pregiudizio alla concorrenza, tenuto conto delle attuali strutture di produzione e di distribuzione che caratterizzano il mercato in causa<sup>(1)</sup>. Da un lato, essa consente a

Yves Rocher di disporre di una rete di distribuzione uniforme senza impegnarvi capitali propri per l'istallazione di negozi al dettaglio e dall'altro dà a non specialisti la possibilità di utilizzare segni distintivi rinomati e metodi commerciali di provata validità.

- (40) D'altra parte, gli obblighi imposti dal concedente ai suoi affiliati per assicurarsi che essi si avvalgano dei suoi diritti di privativa industriale e del suo know-how conformemente alla loro destinazione, sono inerenti all'esistenza stessa del suo diritto sulle sue opere intellettuali e non dipendono da elementi contrattuali o di concertazione quali contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1. Di conseguenza le restrizioni all'autonomia commerciale degli affiliati senza le quali non potrebbe concepirsi il trasferimento della formula di distribuzione in oggetto, non costituiscono restrizioni di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.
- (41) L'inesistenza di un obbligo contrattuale, gravante su Yves Rocher di rispettare criteri di selezione nella scelta dei suoi partner si spiega con il fatto che Yves Rocher forma lui stesso i partner, durante un corso di qualificazione iniziale mirante a creare nuovi negozi affiliati. Yves Rocher ha logicamente il diritto di scegliere liberamente i propri partner e di escludere i candidati che non gli sembrano in possesso dei requisiti personali e professionali richiesti per l'applicazione della formula di distribuzione istituita.
- (42) Il concedente deve poter anche stabilire con l'affiliato, nel loro comune interesse, il luogo esatto del centro di bellezza. In effetti una cattiva scelta potrebbe provocare un insuccesso commerciale dell'affiliato e recare indirettamente pregiudizio alla reputazione della rete. In pratica, Yves Rocher procede ad uno studio preliminare di mercato e propone al dettagliante la zona commerciale ottimale. L'insediamento stesso è scelto dall'affiliato con l'accordo di Yves Rocher. Ad ogni modo, il luogo di insediamento del negozio è convenuto nell'interesse generale dei membri della rete. Per questi stessi motivi, qualsiasi trasferimento del centro di bellezza è subordinato all'autorizzazione di Yves Rocher. L'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, a questa clausola esige tuttavia che uno spostamento del centro di bellezza non possa essere rifiutato se non per fondati motivi, riguardanti la reputazione della rete.
- (43) L'obbligo dell'affiliato di vendere i prodotti Yves Rocher esclusivamente nel centro di bellezza strutturato e decorato conformemente ai piani e progetti fatti preparare da Yves Rocher a sue spese è del pari inteso a garantire il rispetto della formula di distribuzione originale comunicata dal concedente. L'aspetto esterno e l'arredamento interno di un centro di bellezza e la presentazione dei prodotti non sono elementi scindibili dai metodi e procedure trasmessi da Yves Rocher né dall'immagine di marca della rete.

(<sup>1</sup>) Corte di giustizia delle Comunità europee citata sentenza nella causa 161/84 (Pronuptia), del 28 gennaio 1986, n. 15.

Lo stesso può dirsi dell'obbligo dell'affiliato di utilizzare il know-how trasmessogli dal concedente e di applicare i metodi commerciali che questi ha messo a punto.

(44) La clausola che subordina al consenso preventivo di Yves Rocher ogni pubblicità locale intrapresa per proprio conto dall'affiliato, in quanto verte esclusivamente sulla natura della pubblicità, esclusi pertanto i prezzi di vendita, mira ad assicurare un controllo quantitativo da parte del concedente sulle pubblicità individuali per evitare possibili deviazioni rispetto al tema della bellezza naturale ottenuta grazie alle piante, che è un elemento fondamentale dell'immagine di marca della rete.

(45) L'obbligo dell'affiliato di vendere soltanto prodotti recanti il marchio Yves Rocher — ad eccezione dei prodotti accessori preventivamente approvati dal concedente — è direttamente inerente alla formula di distribuzione applicata da Yves Rocher il cui oggetto è di permettere a commercianti indipendenti di vendere la gamma completa dei prodotti Yves Rocher utilizzando un'insegna, un marchio, simboli e metodi commerciali che siano efficaci. La vendita di prodotti recanti marchi diversi da quelli del concedente esporrebbe Yves Rocher ad uno sfruttamento del suo know-how a vantaggio dei produttori concorrenti e nuocerebbe all'identità della rete, simbolizzata dall'insegna Yves Rocher. Ne deriva necessariamente che l'affiliato può approvvigionarsi unicamente presso Yves Rocher o presso altri affiliati.

(46) Il divieto a carico degli affiliati di rivendere i prodotti Yves Rocher a rivenditori non appartenenti alla rete è inerente, nella fattispecie, agli obblighi degli affiliati di conformarsi alle procedure e ai metodi del concedente e di offrire i prodotti sotto l'insegna Yves Rocher. Questi obblighi sarebbero privati del loro senso se gli affiliati Yves Rocher potessero cedere liberamente i prodotti contrattuali a rivenditori che non hanno, per definizione, accesso al know-how di Yves Rocher e che non sono obbligati a rispettare i metodi commerciali, mentre questi sono necessari per creare e preservare l'originalità e la reputazione della rete e dei suoi segni distintivi.

(47) La clausola in base alla quale è fatto divieto all'affiliato, nel corso del contratto, di esercitare attività concorrenti è, allo stesso titolo del divieto di cedere o di trasferire, anche parzialmente, il contratto di franchising da un lato, e di divulgare il know-how trasmesso dall'altro lato, indispensabile per proteggere il know-how e l'assistenza forniti dal conce-

dente. Le conoscenze trasmesse si prestano, in effetti, per loro stessa natura, ad essere utilizzate per altri prodotti o servizi di bellezza, con la conseguenza che i concorrenti potrebbero approfittare, almeno indirettamente, della formula commerciale in causa. Altri mezzi di prevenzione dello stesso rischio potrebbero rivelarsi non altrettanto efficaci.

La clausola che subordina l'acquisizione da parte dell'affiliato di interessi finanziari nel capitale di una società concorrente di Yves Rocher alla condizione che l'affiliato non sia a causa di tal fatto condotto a partecipare personalmente all'esercizio d'attività concorrenti persegue lo stesso obiettivo e deve essere parimenti valutata.

(48) Lo stesso può dirsi della clausola contrattuale che vieta all'ex affiliato Yves Rocher per la durata di un anno dallo scioglimento del contratto di esercitare un'attività di venditore al dettaglio di prodotti cosmetici nella sua vecchia zona di esclusiva. Questo divieto mira semplicemente a impedire che produttori concorrenti di Yves Rocher traggano vantaggi dal know-how trasmesso dall'impresa all'ex affiliato e dalla clientela acquisita grazie a tale know-how ed ai segni distributivi Yves Rocher, quando a causa dell'esclusiva territoriale concessa all'affiliato nel corso del contratto, Yves Rocher viene a trovarsi, alla scadenza del contratto, sprovvisto di qualsiasi punto di vendita in tale zona e deve quindi disporre di un congruo periodo di tempo per crearvi un nuovo centro di bellezza.

Nella fattispecie, la clausola non si spinge quindi oltre a quanto è strettamente necessario per realizzare l'obiettivo perseguito, giacché l'ex affiliato può fare concorrenza a Yves Rocher già a partire dalla scadenza del contratto, installandosi al di fuori della sua zona esclusiva ed eventualmente nella zona di altri affiliati Yves Rocher. In tali condizioni, la clausola non potrebbe essere considerata come restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

(49) L'obbligo generale di promozione delle vendite che incombe agli affiliati, giacché si obbligano a fare il possibile e dedicare tutto il tempo necessario per promuovere le vendite dei prodotti Yves Rocher e le prestazioni di cure di bellezza e si vietano parallelamente l'esercizio di attività incompatibili con quelle svolte nel loro centro, non costituiscono nel caso di specie una restrizione di concorrenza. Il successo della formula di distribuzione di Yves Rocher dipende dalla presenza e dall'impegno personale dell'affiliato nello sfruttamento del suo negozio poiché è in considerazione della sua persona che Yves Rocher l'ha scelto dopo avergli

impartito una appropriata formazione. Su questa riserva, una clausola siffatta non vieta all'affiliato di dedicarsi all'esercizio di un commercio non concorrente, a patto che sia assicurato il suo impegno personale per la distribuzione dei prodotti Yves Rocher.

- (50) Il diritto di verifica che il concedente si riserva riguardo alla consistenza delle scorte ed alla situazione finanziaria degli affiliati mira a controllare, all'occorrenza, il rispetto degli obblighi che incombono a questi ultimi.

Purché serva soltanto ad accertare l'osservanza da parte dei dettaglianti di obblighi non contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, tale diritto non può essere considerato come restrittivo dalla concorrenza senza che ciò pregiudichi l'eventuale possibilità di sanzioni previste dal diritto nazionale contro l'intrusione del concedente.

In particolare, il diritto del concedente di verificare gli inventari gli permette di evitare un immagazzinaggio eccessivamente prolungato dei prodotti suscettibili di alterarne la qualità.

La Commissione si riserva il diritto di intervenire nel caso in cui tali controlli siano utilizzati dal concedente al fine di limitare la libertà degli affiliati di fissare i loro prezzi di vendita.

- (51) I prezzi indicativi che figurano sui cataloghi diffusi da Yves Rocher presso i suoi affiliati sono leciti dal momento che gli affiliati conservano la facoltà di determinare i loro prezzi in tutta libertà e che non è stata accertata, nel corso dell'istruzione, alcuna pratica concordata fra il concedente e gli affiliati o fra gli affiliati in vista dell'effettiva applicazione di detti prezzi<sup>(1)</sup>.

*Mancanza di effetti anticoncorrenziali nei confronti dei produttori e distributori concorrenti*

- (52) Per i produttori e distributori concorrenti, la rete Yves Rocher non può causare sensibili effetti anticoncorrenziali orizzontali all'esterno della marca, data la dispersione dell'offerta di prodotti cosmetici a livello sia della produzione che della distribuzione.
- (53) Anche se figura fra i principali produttori europei, Yves Rocher detiene tuttavia poco più del 5% dell'insieme del mercato settoriale dei cosmetici soltanto in due Stati membri e sul suo principale mercato geografico essa non controlla più del 15% di uno dei quattro segmenti del mercato. I suoi circa 600 punti di vendita in franchising operanti in Francia non possono contribuire, con i circa 7 000 altri rivenditori specializzati esistenti in questo paese ad irrigidire le strutture della distribuzione ed a rendere sensibilmente più difficile

l'accesso al mercato di produttori concorrenti, se si pensa ai 100 000 punti di vendita rappresentati dalla grande diffusione in tale paese e alla relativa importanza delle vendite dell'impresa in ciascuna delle quattro categorie di prodotti cosmetici. Ciò vale anche per gli altri Stati membri, dove il numero complessivo dei punti di vendita Yves Rocher non arriva a 500 e dove i canali di distribuzione non specializzati rappresentano una percentuale delle vendite del settore altrettanto consistente.

*Obblighi contrattuali restrittivi della concorrenza*

- (54) Al contrario, la scelta da parte di Yves Rocher di un solo affiliato in un territorio determinato nel quale quest'ultimo beneficia del diritto esclusivo d'utilizzare i segni distintivi del concedente ed il suo know-how al fine di vendere i prodotti Yves Rocher in un centro di bellezza, l'obbligo del concedente di non creare egli stesso un negozio nella zona di ciascuno dei suoi affiliati abbinato al divieto imposto a ciascuno degli affiliati di aprire un secondo negozio che consegue al divieto di utilizzare i segni distintivi di Yves Rocher in un locale diverso da quello designato nel contratto, dà luogo ad una certa ripartizione del mercato fra il concedente e gli stessi affiliati e limita in tal modo la concorrenza all'interno del mercato.
- (55) Per effetto di queste clausole, i contratti di franchising Yves Rocher impediscono agli affiliati di stabilirsi in un altro Stato membro e possono quindi incidere sul commercio fra Stati membri anche in modo sensibile, se si considerano le dimensioni del gruppo Yves Rocher, la sua quota di mercato — superiore al 5% in due degli Stati membri interessati — la rinomanza dei suoi prodotti, l'estensione della catena dei negozi Yves Rocher ad una parte sostanziale del mercato comune e la sua coesistenza con un sistema di vendite per corrispondenza molto sviluppato. I contratti notificati ricadono quindi nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

**B. Articolo 85, paragrafo 3**

- (56) Ai sensi di questo paragrafo, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 85 possono essere dichiarate inapplicabili in particolare a qualsiasi accordo o categorie d'accordi fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:
- imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
  - dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

<sup>(1)</sup> Vedi citata sentenza (Pronuptia), n. 25.

- (57) I regolamenti della Commissione n. 67/67/CEE <sup>(1)</sup> e (CEE) n. 1983/83 <sup>(2)</sup>, modificati da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in materia di esenzione a favore di categorie di accordi di esclusiva, sono inapplicabili ai contratti tipo di franchising in questione la cui natura giuridica è diversa <sup>(3)</sup>. Al di là della loro natura di contratti di distribuzione, essi costituiscono contratti per i quali il concedente si obbliga a concedere il diritto d'utilizzare i suoi segni distintivi e i suoi metodi commerciali per l'attuazione, da parte dell'affiliato, di una formula di distribuzione originale e evolutiva. Occorre quindi esaminare se a favore di questi contratti possa prevedersi un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.
- (58) I contratti di franchising Yves Rocher contribuiscono a migliorare la distribuzione dei prodotti di cui trattasi in quanto facilitano la penetrazione del produttore su nuovi mercati nazionali consentendogli di allargare la sua rete distributiva senza dover procedere ad investimenti per la creazione di nuovi negozi. Lo sviluppo di una catena di negozi al dettaglio identici rafforza d'altro lato la concorrenza nei confronti delle grandi catene di distribuzione costruite da una rete capillare di filiali. Con la sua politica di selezione e di formazione, destinata essenzialmente ai candidati sprovvisti dell'esperienza necessaria per aprire un negozio di vendita al dettaglio di prodotti di bellezza, e i cui punti di vendita vengono ad aggiungersi ai negozi specializzati esistenti, Yves Rocher introduce un nuovo elemento di concorrenza fra le marche e migliora le strutture della distribuzione dei prodotti cosmetici.
- (59) La stretta integrazione di commercianti indipendenti in seno alla rete Yves Rocher porta a una razionalizzazione della distribuzione grazie alla standardizzazione dei metodi commerciali, che concerne tutti gli aspetti dell'attività dei dettaglianti. La natura diretta dei rapporti tra concedente e affiliati, data la mancanza di grossisti, facilita d'altro lato il passaggio delle informazioni dal consumatore al produttore e l'adeguamento dell'offerta ai costanti mutamenti della domanda, la cui versatilità è una caratteristica di questo mercato.
- (60) La concessione di una zona esclusiva agli affiliati combinata con il divieto di stabilirsi al di fuori di questo territorio consente loro di svolgere una politica di vendita più incisiva dei prodotti Yves Rocher con la concentrazione della loro attività nella sola zona concessa, concentrazione che è a sua volta facilitata dalla presenza di una sola marca
- nella formula di distribuzione Yves Rocher. Inoltre, l'esclusiva territoriale consente di garantire la pianificazione e di conseguenza la continuità delle forniture da parte del produttore.
- (61) Gli accordi in questione riservano ai consumatori un'equa parte dei vantaggi risultanti da questi miglioramenti della distribuzione giacché possono procurarsi più facilmente una vasta gamma degli stessi prodotti cosmetici in più Stati membri. Inoltre, la presenza di rivenditori al dettaglio proprietari dei loro negozi e di conseguenza motivati da considerazioni di efficienza, garantisce al consumatore il dinamismo commerciale e la diligenza dei distributori. L'omogeneità delle rete, l'uniformazione dei metodi commerciali e i rapporti diretti fra concedente ed affiliati assicurano al consumatore un beneficio, senza che vi sia alterazione del know-how trasmesso dal concedente e la messa a disposizione, in condizioni di garanzia di qualità e di freschezza adeguate, di prodotti soggetti ad un rapido deprezzamento. Infine, la politica di prezzi intermedi praticata da Yves Rocher, a metà strada fra la distribuzione specializzata e la grande diffusione, contribuisce ad allargare la cerchia dei consumatori di prodotti cosmetici.
- (62) Infine, la pratica commerciale della rete Yves Rocher da un lato e, dall'altro, i contratti di assicurazione per la responsabilità civile sottoscritti rispettivamente dal gruppo Yves Rocher e dagli affiliati garantiscono al consumatore la sostituzione dei prodotti che potrebbero rivelarsi difettosi ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti al momento dell'impiego di un prodotto Yves Rocher o all'occasione della prestazione di cure di bellezza da parte di un affiliato. Inoltre i consumatori sono in grado di percepire che essi trattano con dei commercianti indipendenti (vedi punto 17, paragrafo 2) la cui responsabilità individuale può essere invocata.
- (63) I contratti Yves Rocher non impongono neppure restrizioni non indispensabili alla realizzazione degli obiettivi menzionati, dopo la soppressione nei vecchi contratti delle clausole che imponevano l'osservanza di prezzi imposti e del divieto di forniture incrociate fra affiliati, che impedivano il gioco dei meccanismi correttori e i divari di prezzo rilevati in seno alla rete. Attualmente, i soli obblighi cui si applica l'articolo 85, paragrafo 1, sono indispensabili per la costituzione della rete: nessuno degli affiliati Yves Rocher avrebbe, secondo ogni probabilità, acconsentito a procedere agli investimenti necessari alla creazione di un negozio indipendente, se non avesse avuto la certezza di beneficiare di una certa protezione nei confronti di un altro centro istituito nella sua zona del concedente o da un altro affiliato.

<sup>(1)</sup> GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Vedi citata sentenza (Pronuptia) nn. 15 e 33.

- (64) L'accordo concluso fra Yves Rocher e ciascuno degli affiliati non dà loro la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti cosmetici, dato che la concorrenza fra affiliati è sufficientemente garantita dall'esiguità della zona esclusiva concessa e data la possibilità di ciascun affiliato di vendere a qualsiasi cliente che si presenti nel suo negozio e ciò ovunque esso risieda.

L'apertura del sistema creato da Yves Rocher in seguito all'intervento della Commissione ha introdotto un certo grado di concorrenza sui prezzi e all'interno del marchio, dato che gli affiliati possono attualmente rifornirsi liberamente presso tutti gli altri affiliati e approfittare eventualmente delle differenze fra i prezzi di cessione che Yves Rocher fissa in ciascuno Stato membro in funzione di un livello di prezzi intermedio rispetto ai suoi principali concorrenti locali. Yves Rocher non potrà vietare né ostacolare, pena il ritiro dell'esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 17, forniture incrociate oltre frontiera da parte degli affiliati, che i divari di prezzo osservati fra determinati Stati membri possono incoraggiare, in particolare presso gli affiliati stabiliti nelle vicinanze dei confini nazionali.

- (65) Anche l'effetto cumulativo di tutti i contratti di franchising Yves Rocher non è sufficiente a dare alla rete la possibilità di eliminare la concorrenza tra le marche a cause della dispersione e della struttura concorrenziale dell'offerta di prodotti cosmetici, e della modesta quota parte detenuta da Yves Rocher sul mercato in questione.
- (66) Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono quindi essere dichiarate inapplicabili ai contratti tipo di franchising di Yves Rocher, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3. In tali condizioni, non è necessario approfondire le conseguenze dello status giuridico degli affiliati belgi. Supponendo che essi rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, essi debbono essere comunque ammessi al beneficio dell'esenzione.

#### C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

- (67) I primi contratti di franchising conclusi da Yves Rocher agli inizi della creazione della sua rete non rispondevano, nella loro versione notificata, alle condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, in quanto contenevano clausole che imponevano l'osservanza di prezzi imposti ed il divieto delle forniture incrociate fra affiliati Yves Rocher. Questi obblighi sono stati soppressi con effetto dal 1° dicembre 1986 su richiesta della Commissione. È pertanto possibile, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, far coincidere la data di

effetto della decisione di esenzione nei confronti dei vecchi contratti modificati, con la data alla quale le modifiche sono entrate in vigore, ossia il 1° dicembre 1986.

- (68) Gli altri contratti soddisfacevano alle condizioni di esenzione sin dalla data della notifica, ossia il 15 gennaio 1985. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 17, la decisione di esenzione può prendere effetto, nei confronti di questi contratti, da tale data.
- (69) Data la novità di contratti tipo notificati e la rapida evoluzione delle strutture e delle modalità della distribuzione dei prodotti cosmetici, sembra opportuno limitare la durata della validità della presente decisione al 14 gennaio 1992.
- (70) D'altro canto, sembra opportuno sottoporre la decisione, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, alla condizione che Yves Rocher trasmetta annualmente alla Commissione la distinta dei prezzi di vendita consigliati e dei prezzi di cessione agli affiliati dei prodotti Yves Rocher vigenti alla data della trasmissione nei diversi Stati membri di insediamento della rete. Una tale condizione in effetti potrà permettere alla Commissione di apprezzare l'interesse economico degli affiliati ad effettuare i rifornimenti incrociati transnazionali che dovrebbero di regola risultare dalle differenze di prezzo esistenti fra certi Stati membri e così contribuire, riducendo tali differenze di prezzo, ad attribuire al consumatore un'equa parte del profitto derivante dal miglioramento della distribuzione. La condizione imposta dovrebbe anche mettere la Commissione in grado di valutare il rischio di ostacoli, diretti o indiretti, unilaterali o concordati, ai rifornimenti incrociati transnazionali, in vista di un'eventuale applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, ai contratti tipo di franchising conclusi dal gruppo Yves Rocher per la distribuzione dei suoi prodotti cosmetici all'interno della CEE.

#### Articolo 2

La presente decisione prende effetto dal 15 gennaio 1985. Essa ha tuttavia effetto a decorrere dal 1° dicembre 1986

nei confronti dei contratti tipo che sino a tale data contenevano clausole che imponevano l'osservanza di prezzi imposti e vietavano le forniture incrociate fra affiliati.

Essa resta in vigore sino al 14 gennaio 1992.

*Articolo 3*

La Società di studi applicati di chimica e di terapia (SECTA), Laboratoires de cosmétologie Yves Rocher, trasmetterà alla Commissione il 1° settembre di ogni anno la distinta dei prezzi di vendita consigliati e dei prezzi di cessione vigenti alla data di tale trasmissione nei diversi Stati membri di insediamento della rete.

*Articolo 4*

La Società di studi applicati di chimica e di terapia (SECTA), Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher, F-56201 La Gacilly, Francia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.

*Per la Commissione*

Peter SUTHERLAND

*Membro della Commissione*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 3904/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1057/86 per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti d'intervento del settore delle carni bovine destinati all'esportazione**

*(Gazzetta ufficiale della Comunità europee n. L 364 del 23 dicembre 1986)*

A pagina 15, articolo 1, punto 2 va letto come segue :

• 2) È aggiunta la nota in calce 9 seguente :

• 9. Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3905/86 della Commissione (1).

(1) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 17. »

---